



COMUNE DI CASTELLO DI GODEGO

Via Guglielmo Marconi, 58 - Provincia di Treviso

*Gemellato con la Città di Boves (CN) – Medaglia d'oro al valore civile e militare
Gemellato con la Città di Labastide St. Pierre (F)*

AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
Ufficio ragioneria

Prot. 2987

Castello di Godego, 31/03/2015

PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETA E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

**RELAZIONE TECNICA DI CUI ALL'ART.1, COMMA 612, DELLA
LEGGE
23 DICEMBRE 2014, N. 190 (c.d. "Legge di Stabilità 2015)**

INQUADRAMENTO NORMATIVO E PREMESSE

Nel corso degli ultimi anni, il legislatore è intervenuto più volte a trattare il tema delle società partecipate da enti pubblici al fine di una loro riorganizzazione e razionalizzazione.

Si ricorda in proposito la legge n. 244 del 24.12.2007 2007 (c.d. legge finanziaria 2008) che, all'art. 3, comma 27 e seguenti, prevedeva, a carico delle amministrazioni pubbliche, un divieto assoluto di costituire nuove società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Tale divieto era poi esteso anche alla sola detenzione (anche di minoranza) delle suddette partecipazioni.

Veniva fatta salva solamente la possibilità di costituire società il cui scopo era la produzione di servizi di interesse generale e che fornissero servizi di committenza o di centrali di committenza. In quest'ultimo caso, l'assunzione ed il mantenimento della partecipazione doveva essere autorizzato con motivata deliberazione del Consiglio Comunale.

Entro il termine di tre anni dall'entrata in vigore di tale normativa le amministrazioni avrebbero dovuto cedere a terzi le società e/o le partecipazioni vietate dalla disposizione in esame.

Successivamente è intervenuto il D.L. n. 78 del 31 maggio 2010 (convertito in Legge n.122/2010) che, con l'articolo 14, comma 32, ha ulteriormente rafforzato il divieto di costituzione di nuove società ma, nel caso dei Comuni, solamente per quelli con popolazione inferiore ai 30 mila abitanti. Questi ultimi avrebbero dovuto addirittura mettere in liquidazione dette società o cedere in toto la partecipazione relativa.

Per i Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti vi era una significativa attenuazione di tale divieto.

Nel 2012 irrompe sul panorama legislativo la c.d. "Spending Review" (L. n. 135 del 7 agosto 2012 di conversione del D.L. n. 95/2012) che, all'articolo 4, proponeva nuovamente l'obbligo di scioglimento e/o dismissione delle partecipazioni societarie ponendo però un nuovo e diverso parametro di valutazione dato ora dal fatturato (superiore al 90%) generato dalle operazioni messe in atto da queste società con le pubbliche amministrazioni.

In caso di inerzia da parte delle pubbliche amministrazioni socie, in capo a queste società veniva posto il divieto di ricevere altri affidamenti di servizi. Da questo divieto erano state esentate le società che svolgevano servizi di interesse generale e/o centrali di committenza nonché quelle che per le quali, viste le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento, non fosse stato possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato (quest'ultima opzione andava adeguatamente giustificata con una relazione).

Le norme su richiamate sono state poi modificate dalla legge n. 147 del 24 dicembre 2013 (c.d. "legge di stabilità 2014") e dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito in Legge n.89 del 23.06.2014).

A rendere più complicato e impegnativo il quadro degli adempimenti a carico degli enti locali sono intervenute nel frattempo altre norme volte a favorire una "migliore" trasparenza sulla gestione delle società partecipate da amministrazioni pubbliche.

Su tutte si ricorda il D.Lgs. n. 33 del 14.03.2013 che, all'art. 22, prevede (nell'ambito della c.d. "amministrazione trasparente") l'obbligo di pubblicare sul sito web istituzionale dell'ente pubblico tutta una serie di dati riferiti alle partecipazioni societarie, tra i quali:

- l'elenco delle partecipazioni societarie con riportati i dati relativi alla misura della partecipazione, alla sua durata, all'impegno ed onere economico sotteso, al numero dei rappresentanti e loro trattamento economico, ecc;
- l'elenco delle funzioni attribuite e delle attività svolte dalle società partecipate a favore dell'ente partecipante;
- una rappresentazione grafica delle partecipazioni in essere.

Sempre in materia di trasparenza dell'agire amministrativo si segnala come, ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 02.11.2005, n. 254 *"Il collegio di revisori dei conti esprime, collegialmente, il parere sugli atti deliberativi ...(omissis)... concernenti(omissis)..... l'assunzione di partecipazioni societarie."*

E veniamo al recente intervento normativo di cui alla Legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (c.d. "legge di stabilità 2015") che, all'articolo 1, commi da 611 a 614, prevede **un piano di razionalizzazione delle società a partecipazione pubblica**. In buona sostanza, le pubbliche amministrazioni devono, entro il 31 marzo 2015, adottare un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie (tanto dirette quanto indirette); piano che deve poi essere pubblicato sul sito dell'ente (ai sensi del D.Lgs. n.33/2013) e trasmesso alla Corte dei Conti.

In detto piano dovranno essere indicati i tempi di attuazione dello stesso ed i risparmi da conseguire.

A tal riguardo, il legislatore ha anche voluto fissare dei criteri per l'elaborazione di detto piano che dovrà, tra le altre cose, prevedere:

- a) l'eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- b) la soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) l'eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
- d) l'aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
- e) il contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.”

Il piano di razionalizzazione deve poi essere supportato da schede analitiche riferite ad ogni singola partecipazione.

In linea con le richiamate esigenze di razionalizzazione, già con deliberazione del Consiglio comunale n. 2 del 16 marzo 2011 l'Amministrazione aveva deliberato *“di autorizzare, ai sensi dell'art. 3, commi 27 e 28 della Legge 244/2007, il mantenimento delle partecipazioni del Comune di Castello di Godego nelle seguenti società, le quali svolgono attività strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali”* così come elencate di seguito:

denominazione: C.T.M. spa

Sede legale: Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Capitale sociale: € 342.209,00 (i.v.)
Quota partecipazione: 5,15 %
Delibera Comunale: CC n. 18 del 08/04/2010 – Progetto di scissione parziale proporzionale della società CTM spa con costituzione di nuova società denominata CTM Servizi spa
Oggetto società: La società ha per oggetto l'attività di realizzazione e di gestione di servizi in qualunque forma affidati e dunque: a) gestire servizi di trasporto nell'ambito delle unità di rete assegnate nelle forme di legge; b) esercitare eventuali linee, prolungamenti e derivazioni.

denominazione : C.T.M. SERVIZI spa

Sede legale: Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Capitale sociale: € 1.026.627,00 (i.v.)
Quota partecipazione: 5,15 %
Delibera Comunale: CC n. 18 del 08/04/2010 – Progetto di scissione parziale proporzionale della società CTM spa con costituzione di nuova società denominata CTM Servizi spa
Oggetto società: La società ha per oggetto la realizzazione e la gestione di servizi in qualunque forma affidati e dunque: a) svolgere servizi complementari al trasporto persone, quali i servizi turistici, di noleggio, servizi di trasporto scolastici, per disabili e altri servizi di trasporto classificati di tipo privato richiesti da Enti pubblici o da privati; b) realizzare e gestire parcheggi,

denominazione : CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE DI BACINO TREVISO TRE

Sede legale: Corso Mazzini, 118 31044 Montebelluna (TV)
Capitale sociale: € 9.172,42 (capitale di dotazione)
Quota partecipazione: 3,38 %
Oggetto società: L'attività necessaria per la gestione integrata ed unitaria dei seguenti servizi di comune interesse degli enti consorziati; a) produzione dell'energia elettrica, b) pubblica illuminazione, c) servizi di nettezza urbana, raccolta, smaltimento, trattamento e riciclaggio dei rifiuti (ossia l'intero ciclo dei rifiuti) siano essi urbani, speciali e tossico-nocivi, d) progettazione e manutenzione aree verdi, e) ambientali. Per quanto inerisce al servizio di smaltimento dei rifiuti urbani, il Consorzio è l'ente responsabile del bacino TV3 contemplato da PRSRSU e provvede in particolare allo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 11 NGPA del piano stesso.

denominazione : AUTORITA' D'AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE "VENETO ORIENTALE"

Sede legale: Viale Veneto, 46 – 31015 Conegliano (TV)

Capitale sociale: € 2.360.255,00

Quota partecipazione: 0,84 %

Oggetto società: *La Legge 05.01.1994 n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche", denominata anche "Legge Galli", prevede di suddividere il territorio in ambiti territoriali ottimali, aree individuate in considerazione del bacino idrografico (tenuto conto del P.R.R.A. e del Piano acquedotti, nonché della localizzazione delle Risorse idriche) e della dimensione gestionale. Per l'organizzazione del Servizio Idrico Integrato, la Legge Galli prevede due livelli di responsabilità e precisamente: l'autorità d'ambito, alla quale sono demandate le funzioni di organizzazione, di programmazione e di controllo, ivi comprese quelle concernenti il rapporto con i soggetti gestori del servizio i soggetti gestori, ai quali spetta la vera e propria gestione del servizio. La Regione Veneto, con la L.R. 27 marzo 1998, n. 5, ha dato attuazione alla Legge 5 gennaio 1994, n. 36 fornendo disposizioni in materia di risorse idriche con l'istituzione del servizio idrico integrato e l'individuazione degli Ambiti territoriali Ottimali. L'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale è costituito da 104 Comuni (88 in Provincia di Treviso, 12 in Provincia di Venezia, 3 in Provincia di Belluno, 1 in Provincia di Vicenza).*

denominazione : SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL

Sede legale: Via Schiavonesca Priula, 86 31044 Montebelluna (TV)

Capitale sociale: € 11.000.000,00 (i.v.)

Quota partecipazione: 1,00459 %

Delibera Comunale: CC n. 20 del 16/04/2003 – Adesione al Consorzio Schievenin ed approvazione del relativo Statuto

Oggetto società: *La società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione.....*

denominazione : ALTO TREVIGIANO SERVIZI srl

Sede legale: Via Schiavonesca Priula, 86 31044 Montebelluna (TV)

Capitale sociale: € 1.000.000,00

Quota partecipazione: 1,63 %

Delibera Comunale: CC n. 36 del 30/06/2006 – Adesione alla costituzione della Società "Alto Trevigiano Servizi srl" ed approvazione dello Statuto sociale.

CC n. 14 del 24/04/2007 – Statuto della Società "Alto Trevigiano Servizi sr": approvazione delle modifiche al Statuto.

CC n. 34 del 25/09/2008 – Progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Gestione srl in Alto Trevigiano Servizi srl e contestuale modifica dello Statuto di Altro Trevigiano Servizi srl fase transitoria. Approvazione.

Oggetto società: *L'esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla Legge 5.1.1994, n. 36 e ss. mm. e ii.*

Preso atto che successivamente a tale operazione ricognitiva il quadro delle partecipazioni dell'Ente ha subito diverse variazioni, anche in funzione del processo di aggregazione e razionalizzazione voluto dal legislatore, per effetto delle seguenti deliberazioni:

- Consiglio Comunale n. 45 del 28/11/2011 con la quale è stato autorizzato l'aumento e riperequazione del capitale società della Società "Alto Trevigiano Servizi srl" – Variazione dello Statuto di Alto Trevigiano Servizi Srl;
- Consiglio Comunale n. 14 del 08/06/2012 con la quale è stato autorizzato il conferimento delle azioni detenute dal Comune in CTM Spa nella società MOM Spa;
- Consiglio Comunale n. 50 del 12/11/2013 con la quale sono state autorizzate modifiche ed integrazioni allo Statuto della società CTM Servizi spa in particolare per quanto riguarda l'ampliamento dell'Oggetto sociale (art. 4) prevedendo anche la *"riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali dei predetti soggetti, sia nella fase spontanea che in quella coattiva;*
- Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2015 con la quale è stata deliberata la *"Costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi Intercomunali Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012".*
- Deliberazione del Consiglio di Gestione (a ciò autorizzato dalla legge e dallo statuto sociale) del 17 dicembre 2014, ai rogiti del Notaio dott. Francesco Imparato di Asolo, repertorio n. 140.086, con la quale è stata deliberata la scissione di CTM Servizi S.p.a. in CTM Servizi S.r.l., destinata ad operare nel campo del trasporto pubblico e MARCA RISCOSSIONI S.p.a. che si prevedeva potesse operare nel campo delle riscossioni dei tributi locali.

Preso atto che per effetto dei richiamati provvedimenti e delle operazioni attuate dalle società partecipate nell'ambito dei poteri consentiti dai relativi statuti approvati dai Comuni soci il quadro delle partecipazioni dirette e indirette di questo ente può essere sinteticamente e graficamente rappresentato come segue:

Società a partecipazione diretta e indiretta rispetto alle quali questo Comune detiene le seguenti quote del capitale e del patrimonio netto, come risulta dall'ultimo bilancio approvato dalle stesse:

quota partecipazione diretta

1,63000%

Alto Trevigiano Servizi Srl (A.T.S. Srl)		
		valore partecipazione
capitale sociale	€ 2.500.000,00	€ 40.750,00
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 3.455.560,00	€ 56.325,63

quota partecipazione indiretta

11,50%

Viveracqua S.C.A.R.L.		
		valore partecipazione
capitale sociale	€ 67.894,00	€ 7.807,81
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 72.220,00	€ 8.305,30

quota partecipazione diretta

1,00459%

Schievenin Alto Trevigiano Srl (S.A.T. Srl)		
		valore partecipazione
capitale sociale	€ 11.000.000,00	€ 110.504,90
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 19.452.694,00	€ 195.419,82

quota partecipazione diretta

3,38000%

Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino Treviso 3 (TV3)		
		valore partecipazione
capitale sociale	€ 9.172,42	€ 310,03
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 6.200.009,00	€ 209.560,30

quota partecipazione indiretta

40,00%

Contarina S.p.a.		
		valore partecipazione
capitale sociale	€ 2.647.000,00	€ 1.058.800,00
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 15.716.224,00	€ 6.286.489,60

quota partecipazione

0,84000%

Autorità Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"		
		valore partecipazione
capitale sociale	€ 2.360.255,00	€ 19.826,14
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 2.116.267,00	€ 17.776,64

quota partecipazione

5,15%

Marca Riscossioni S.p.a. (ex CTM Servizi Spa)

		valore partecipazione
capitale sociale	€ 1.132.000	€ 58.298,00
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 1.132.000	€ 58.298,00

quota partecipazione

(non indicata)

Consorzio Terre del Giorgione - Distretto Culturale

		valore partecipazione
capitale sociale	€ 7.000,00	#VALORE!
patrimonio netto (bilancio 2014)	€ 11.880,00	#VALORE!

quota partecipazione diretta

5,15000%

C.T.M. Servizi S.r.l. (ex CTM Servizi Spa)

		valore partecipazione
capitale sociale	€ 535.000,00	€ 27.552,50
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 535.000,00	€ 27.552,50

quota partecipazione diretta

0,30700%

Mobilità di Marca Spa (ex C.T.M. Spa)

		valore partecipazione
capitale sociale	€ 21.764.869,00	€ 66.818,15
Patrimonio netto	€ 29.283.827,00	€ 89.901,35

quota partecipazione indiretta

8,70%

F.A.P. Autoservizi S.p.a

		valore partecipazione
capitale sociale	€ 876.002,00	€ 76.212,17
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 1.133.638,00	€ 98.626,51

quota partecipazione indiretta

20,00%

S.T.I. Servizi Trasporti Interregionali Spa

		valore partecipazione
capitale sociale	€ 852.143,00	€ 170.428,60
patrimonio netto (bilancio 2013)	€ 1.066.333,00	€ 213.266,60

Tutto ciò premesso:

IL SINDACO

Visto in particolare il comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" che individua i seguenti criteri che devono guidare il processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute:

- a) *eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) *soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) *eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) *aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*
- e) *contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni;*

Visto altresì l'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", che tenuto conto delle modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, dispone:

"Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, le amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società";

Ritenuto necessario adottare il piano operativo previsto dall'art. 1, comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015"

DEFINISCE E APPROVA

Il seguente piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute tenuto conto delle specifiche relazioni tecniche alle quali si rinvia per completezza.

Il presente piano costituisce atto di indirizzo relativamente alle operazioni da effettuare che, ai sensi dell'art. 42 lett. d) ed e) del TUEL 267/2000, si ritiene rimangono una competenza specifica del Consiglio comunale.



IL SINDACO

dott. Pier Antonio Nicoletti

Pier Antonio Nicoletti

1. SAT – SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL

Partita IVA 00298520263 - Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV)

Proposta di fusione con ATS srl ovvero motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i Comuni soci al mantenimento della società stessa.

2. ATS - ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Partita IVA 04163490263 - Via Schiavonesca Priula, 86 - 31044 Montebelluna (TV)

Proposta di fusione con SAT srl ovvero motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i Comuni soci al mantenimento della separazione delle due società.

3. VIVERACQUA SCRL (*partecipazioni indiretta*)

Codice Fiscale e P.IVA 04042120130 - Lungadige Galtarossa, 8 - 37133 Verona (VR)

La partecipazione indiretta sembra compatibile con le esigenze di razionalizzazione volute dal legislatore ma si invita ATS srl a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che dimostri l'interesse per i Comuni soci al mantenimento della partecipazione stessa.

4. CONSORZIO AZIENDA INTERCOMUNALE TREVISO 3

Codice Fiscale 92007080267 – Via Donatori del Sangue, 1 – 31020 Fontane di Villorba (TV)

La recentissima deliberazione del Consiglio comunale n. 4 in data 24 febbraio u.s. con la quale è stata autorizzata la costituzione del "Consiglio di bacino denominato "PRIULA" va già nella direzione di razionalizzazione voluta dal legislatore senza necessità di ulteriori interventi.

Si ritiene, in ogni caso, necessaria una relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lettera e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti nei termini normativi.

5. CONTARINA SPA (*partecipazioni indiretta*)

Partita IVA 02196020263 – Via Vittorio Veneto, 6 – 310127 Lovadina di Spresiano (TV)

Si ritiene vi siano le condizioni per il mantenimento della partecipazione indiretta anche se si invita Consorzio Azienda Intercomunale Treviso 3, direttamente partecipato da questo Comune, a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

6. MOM – MOBILITÀ DI MARCA SPA

Codice Fiscale e P.IVA04498000266 – Via Polveriera, 1 – 31100 Treviso (TV)

Con deliberazione del Consiglio comunale n. 14 del 08/06/2012 è stato autorizzato il conferimento delle quote detenute dal Comune in CTM nella società MOM spa.

Questa operazione va già nella direzione della razionalizzazione voluta dal legislatore per cui, in questa fase, non si rileva la necessità di ulteriori interventi.

7. FAP AUTO SERVIZI SPA

Piazza IV novembre, 1 – 30027 San Donà di Piave (VE)

Si ritiene vi siano le condizioni per il mantenimento della partecipazione indiretta anche se si invita la società MOM spa, direttamente partecipata da questo Comune, a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

8. STI – SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI SPA

Partita IVA 01395020934 – Viale Venezia, 108 – 33170 Pordenone (PN)

Si ritiene vi siano le condizioni per il mantenimento della partecipazione indiretta anche se si invita la società MOM spa, direttamente partecipata da questo Comune, a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

9. CTM SERVIZI SRL (ex CTM servizi spa)

Codice fiscale 04402390266 Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Progetto di conferimento dell'azienda in MOM Spa e conseguente scioglimento mediante liquidazione con assemblea straordinaria.

10. MARCA RISCOSSIONI SPA (ex CTM servizi spa)

Codice fiscale 04402390266 Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Liquidazione della società che trova fondamento nel punto 2) del primo comma predetto articolo 2484: "... sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ...".

11. CONSORZIO TERRE DEL GIORGIONE – DISTRETTO CULTURALE

Codice fiscale 04402390266 Via Vittorio Veneto, 13 – 31033 Castelfranco Veneto (TV)

Trattandosi di un organismo partecipato da Marca Riscossioni Spa seguirà l'operazione di liquidazione della stessa.

1. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO SRL

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale dal 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Attualmente, in base allo statuto *“la società ha per oggetto in via principale la gestione e la salvaguardia del patrimonio e in via secondaria l'organizzazione e la gestione dei servizi idrici quali: la captazione, adduzione e distribuzione di risorse idriche per ogni e qualsiasi uso, della fognatura, delle acque reflue e della depurazione.....”*.

Tale attività, risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell'Ente (tenuto conto degli art. 84 e 85 dello statuto comunale) per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge Finanziaria 2008”.

Però, l'analisi dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 evidenzia diversi elementi che invitano a valutare operazioni di razionalizzazione, in particolare:

- lett. b) la società è priva di dipendenti ovvero ha un numero di amministratori superiore al numero dei dipendenti;
- lett. c) la società svolge attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da ATS – Alto Trevigiano Servizi srl ed ha ricavi e costi della produzione irrilevanti rispetto al patrimonio;
- lett. e) riorganizzazione, accorpamento e/o riduzione degli organi amministrativi e di controllo.

Per quanto sopra si invita la società a valutare e avviare un processo di fusione con ATS srl ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l'interesse per i Comuni soci al mantenimento della separazione fra le due società.

In ogni caso dovrà essere prodotto un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lettera e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti sui “risparmi da conseguire”.

Al fine di consentire i tempestivi adempimenti, la proposta di fusione o il piano di razionalizzazione dovranno essere prodotti a questo Comune entro il mese di ottobre 2015.

Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione:

- Riduzioni dei costi generali di funzionamento per effetto delle cd. “economie di scala” relative all'uso condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale;
- Riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali;
- Semplificazione dei rapporti con i Comuni soci con conseguente riduzione indiretta dei relativi adempimenti e costi.

Si allega specifica relazione predisposta da Schievenin Alto Trevigiano srl acquisita agli atti Prot. n. 2850 del 27 marzo 2015 (Allegato A).

2. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano dal 31 dicembre 2006 si è trasformato in Schievenin Alto Trevigiano srl il quale dal 2 gennaio 2007 si scinde creando Schievenin Gestione srl al quale cede la gestione del servizio idrico integrato.

Successivamente, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 34 in data 25/09/2008 è stato approvato il *“Progetto di fusione per incorporazione di Schievenin Gestione srl in Alto Trevigiano Servizi srl” e contestuale modifica dello statuto di Alto Trevigiano Servizi srl fase transitoria*”.

In base allo statuto la società ha per oggetto *“L’esercizio delle attività di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione che concorrono a formare il servizio idrico integrato come definito dalla Legge 05/01/1994, n. 36 e ss. mm. e ii.”*

Anche in questo caso, tale attività, risulta perfettamente compatibile con le finalità istituzionali dell’Ente per cui sussistono tuttora i requisiti per il suo mantenimento ai sensi dell’art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 “Legge Finanziaria 2008”.

Però, l’analisi dei nuovi criteri fissati dal richiamato comma 611 della Legge 23.12.2014, n. 190 “Legge di stabilità 2015” evidenzia come la società svolga attività analoghe, simili o complementari a quelle già svolte da SAT – Schievenin Alto Trevigiano srl per cui si invita la società a valutare e avviare un processo di fusione con la predetta società ovvero a fornire una motivata e documentata relazione che dimostri l’interesse per i Comuni soci al mantenimento della separazione delle due società.

In ogni caso dovrà essere prodotto un piano di razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lettera e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti sui “risparmi da conseguire”.

Al fine di consentire i tempestivi adempimenti, la proposta di fusione o il piano di razionalizzazione dovranno essere prodotti a questo comune entro il mese di ottobre 2015.

Risparmi attesi dall’operazione di razionalizzazione:

- Riduzioni dei costi generali di funzionamento per effetto delle cd. “economie di scala” relative all’uso condiviso di immobili, attrezzature, impianti e personale;
- Riduzione dei costi relativi agli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali;
- Semplificazione dei rapporti con i Comuni soci con conseguente riduzione indiretta dei relativi adempimenti e costi;

Si allega specifica relazione predisposta da Alto Trevigiano Servizi srl acquisita agli atti Prot. n. 2781 del 26 marzo 2015 (Allegato B).

3. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN VIVEREACQUA SCRL

Viveracqua è un progetto di stabile collaborazione tra i gestori del servizio idrico integrato del Veneto.

Ha la forma di società consortile, nata per rispondere in modo congiunto ai bisogni comuni e per fare "massa critica" rispetto a finanziatori ed istituzioni e per perseguire i seguenti obiettivi:

- la creazione di sinergie per gestire in comune alcune fasi delle imprese;
- l'ottimizzazione e la riduzione dei costi di gestione;
- il miglioramento del servizio erogato;
- la riduzione di costi per gli utenti.

Aggrega oggi 14 aziende, con un bacino d'utenza complessivo di circa 4,2 milioni di abitanti.

ATS è entrato nella società a dicembre 2014 con una quota dell'11,50% pari ad €. 11.208,00 del capitale sociale.

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano tutti compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificata la partecipazione indiretta.

In ogni caso si invita ATS srl, direttamente partecipata da questo Comune, a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

Si allega specifica relazione predisposta da Alto Trevigiano Servizi srl acquisita agli atti Prot. n. 2781 del 26 marzo 2015 (Allegato B).

4. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN CONSORZIO AZIENDA TREVISO 3

Questo Comune fa parte del Consorzio Intercomunale di Bacino Treviso Tre, già Ente Responsabile di Bacino ai sensi del provvedimento del Consiglio regionale 28 ottobre 1988, 785;

La legge reg. n. 52/2012 prevede l'obbligatoria costituzione, da parte degli Enti locali, dei Consigli di Bacino, per l'esercizio in forma associata delle funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'Assemblea del Consorzio ha assunto, in data 15 gennaio 2015, la deliberazione n. 1 avente per oggetto "Procedimento di costituzione del Consiglio di bacino provvisoriamente denominato «Destra Piave» mediante l'operazione straordinaria di integrazione dei Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre (art. 4, co. 5, legge regionale 31.12.2012 n. 52). Approvazione degli atti e dei documenti costitutivi", che di seguito integralmente si richiama e si riporta nel suo dispositivo:

"1) le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

- 2) di approvare il percorso descritto in premessa relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" (oltre alla frase di pay off "Consiglio di Bacino di TREviso") mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Consorzi Priula e Treviso Tre ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012;
- 3) di approvare e fare propri il Piano di ricognizione redatto dal Commissario consortile e la Relazione a firma del Direttore, allegati al presente atto alla lett. "A", dai quali risulta, rispettivamente, il complesso dei rapporti idonei ad essere trasferiti al costituendo Consiglio di bacino e la convenienza della sua costituzione mediante l'integrazione dei Consorzi Priula e TV3 ai sensi dell'art. 4, comma 5, della legge regionale n. 52/2012;
- 4) di prendere atto del Piano di ricognizione redatto dal Commissario del Consorzio Priula (ns. protocollo n. 3/T3 del 08.01.2015) dal quale risulta il complesso dei rapporti facenti capo a tale Consorzio ed idonei ad essere trasferiti al costituendo Consiglio di bacino;
- 5) di approvare la "Convenzione e Statuto" allegata al presente atto alla lett. "E", come modificata ed integrata dagli emendamenti agli articoli 9, comma 2 lettera a) e 19, commi 4 e 5 riportati in premessa, da approvarsi e sottoscrivere da parte di ciascun Comune consorziato ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 5 e 4, comma 1, della legge regionale n. 52/2012, dando mandato al Comune di Trevignano nella persona del Vice Sindaco Ing. Franco Bonesso di assumere le funzioni di coordinamento di cui all'art. 5 della convenzione medesima;
- 6) di prendere atto e far proprio il Progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre predisposto dagli organi amministrativi dei Consorzi, allegato al presente atto alla lettera "C", riservandosi -fatto salvo quanto previsto al punto successivo- di approvarlo ai fini della formale costituzione del Consiglio di bacino "PRIULA";
- 7) di richiedere al Consiglio di Amministrazione di adeguare lo Statuto accluso al Progetto di integrazione dei Consorzi Priula e Treviso Tre (allegato "C") al testo della "Convenzione e Statuto" come approvata con la presente deliberazione (allegato "E");
- 8) di rinviare l'approvazione del regolamento per l'esercizio congiunto del controllo analogo e delle altre attività di controllo e di indirizzo nei confronti dell'in house provider Contarina spa allegato al presente atto alla lettera "D" alla costituzione del nuovo ente di bacino;
- 9) di incaricare i competenti organi e uffici di questo Consorzio di porre in essere tutto quanto necessario ai fini dell'esecuzione della presente deliberazione, ivi compreso l'invio di essa ai Comuni affinché approvino a loro volta la costituzione del Consiglio di Bacino per integrazione dei Consorzi Priula e TV3 ed in particolare il progetto di integrazione, nonché la relazione dell'esperto relativa ai rapporti di cambio ed ancora la Convenzione e Statuto, autorizzando fin d'ora

l'inserimento di eventuali modifiche, non sostanziali, che dovessero pervenire dal notaio al momento della formalizzazione degli atti;

10) di riservarsi di deliberare la formale costituzione del Consiglio di Bacino "PRIULA" per integrazione degli Enti Responsabili di Bacino Priula e TV3 ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012, una volta intervenute le deliberazioni dei Consigli comunali di al precedente punto 5;

11) di dare atto che la presente deliberazione non modifica l'affidamento del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti, già confermato ai sensi dell'art. 34, comma 20 del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. in legge 17 dicembre 2012, n. 221 con deliberazioni dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 25 del 18.12.2013 e dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 23 del 18.12.2013, nonché con decreto del Commissario del Consorzio Priula n. 23 del 18.12.2013 e del Commissario del Consorzio Treviso Tre n. 24 del 18.12.2013;"

Una delibera di pari oggetto e di contenuto omologo a quella sopra riportata è stata assunta dall'Assemblea del Consorzio Priula, come da verbale n. 1 in data 15 gennaio 2015.

Le predette deliberazioni delle Assemblee consortili approvano dunque la costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012 che così recita: «*La costituzione dei consigli di bacino può avvenire anche mediante operazioni straordinarie di trasformazione dei soggetti che svolgono le funzioni di enti responsabili di bacino o autorità d'ambito, anche mediante integrazione di più enti esistenti, deliberate dagli organi assembleari degli enti medesimi in rappresentanza dei singoli comuni partecipanti. I consigli di bacino risultanti da tali trasformazioni adeguano i contenuti dei propri atti fondamentali alle disposizioni contenute nel presente articolo in ordine al loro funzionamento*»;

Con recentissima deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 24/02/2015 è stato deliberato di:

"di approvare e fare proprio il percorso, già descritto nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Priula n. 1 del 15 gennaio 2015 e nella delibera dell'Assemblea del Consorzio Treviso Tre n. 1 del 15 gennaio 2015, relativo alla costituzione del Consiglio di bacino denominato "PRIULA" mediante integrazione degli Enti Responsabili di Bacino, Consorzi Priula e Treviso Tre, ai sensi dell'art. 4, comma 5 della legge regionale n. 52/2012".

In conclusione si ritiene che la costituzione del citato "Consiglio di bacino denominato "PRIULA" vada già nella direzione di razionalizzazione voluta dal legislatore senza necessità di ulteriori interventi.

Si ritiene, in ogni caso, necessaria una relazione sulle azioni virtuose avviate dalla società tendenti alla razionalizzazione dei costi di funzionamento, in particolare di quelli previsti dalla lettera e), che consenta di relazionare compiutamente alla Corte dei Conti nei termini normativi.

Si allega specifica relazione predisposta da Consorzio TV3 acquisita agli atti Prot. n. 2976 del 31 marzo 2015 (Allegato C).

5. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN CONTARINA SPA

Contarina SpA - società in house providing del Consorzio Intercomunale Priula e del Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3 - è un'azienda interamente pubblica diretta e coordinata dai Consorzi, che ne detengono la proprietà con le seguenti quote: Consorzio Priula 60% e Consorzio TvTre 40%.

Si occupa della gestione dei rifiuti dei Comuni appartenenti ai Consorzi Priula e TvTre, all'interno della provincia di Treviso, attraverso un sistema integrato che considera il rifiuto dalla produzione, alla raccolta, al trattamento e recupero, producendo un impatto positivo sia sulla natura che sulla vita dei cittadini.

Contarina e i Consorzi si trovano da anni ai vertici europei in termini di raccolta differenziata e sono un esempio di realtà pubblica all'avanguardia nei servizi e nei risultati, operando per affiancare la comunità nel raggiungimento di un obiettivo comune: la tutela dell'ambiente.

Dal 1989 a oggi Contarina ha sviluppato le proprie competenze e ha saputo investire proficuamente nel territorio, creando una rete efficiente ed efficace che garantisce servizi di qualità come:

- gestione dei rifiuti urbani e speciali
- gestione del verde pubblico integrato e disinfestazioni
- gestione dei servizi cimiteriali
- gestione e redazione di piani per la telefonia mobile e monitoraggio campi elettromagnetici
- gestione dei servizi informativi territoriali
- videosorveglianza
- consulenza sulla gestione dei rifiuti

L'oggetto e gli obiettivi della società sembrano tutti compatibili con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", per cui si ritiene giustificato il mantenimento della partecipazione indiretta.

In ogni caso si invita il Consorzio Azienda Intercomunale di Bacino TV3, direttamente partecipato da questo Comune, a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

Si allega specifica relazione predisposta da Consorzio TV3 acquisita agli atti Prot. n. 2976 del 31 marzo 2015 (Allegato C).

6. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN MOM – MOBILITA' DI MARCA SPA

La società MOM Spa è stata costituita su iniziativa della provincia di Treviso, con funzioni sia di società di governo delle quattro aziende di TPL a partecipazione pubblica operanti nella provincia di Treviso, sia di attuazione diretta del servizio, nella prospettiva di farne l'unico soggetto gestore del trasporto pubblico locale, e ciò a fini di economie di scala e forte contenimento delle spese derivante dalle sinergie che possono prodursi mediante operazioni di aggregazione di una pluralità di aziende.

Proprio in un'ottica di semplificazione e razionalizzazione MOM Spa si era proposta di diventare gestore unico del TPL nella provincia di Treviso mediante fusione delle predette quattro società a partecipazione pubblica ricadenti nella provincia di Treviso, o mediante ogni altra operazione giuridica che consenta di procedere alla liquidazione delle attuali quattro società di TPL a partecipazione pubblica operanti nella provincia di Treviso e alla attribuzione dei compiti strategici ed operativi di TPL alla sola MOM spa.

Questa operazione, per quanto riguarda il Comune di Castello di Godego è stata autorizzata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 14 del 08/06/2012 con la quale è stato deciso di:

1. di conferire le azioni detenute dal Comune in CTM nella società MOM Spa al valore determinato nella perizia predisposta dal dott. Italo Pegoraro;
2. di acquisire un corrispondente valore di azioni di MOM spa;
3. di autorizzare il Sindaco o suo delegato munito di apposita delega alla firma degli atti conseguenti.

Quindi, le operazioni già attuate vanno nella direzione della razionalizzazione voluta dal legislatore e, in questa fase, non si rileva la necessità di ulteriori interventi.

Si allega specifica relazione predisposta da MOM Spa acquisita agli atti Prot. n. 2680 del 24 marzo 2015 (Allegato D).

7. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN FAP AUTO SERVIZI SPA

Si tratta di una partecipazione indiretta che è stata attivata ben prima dell'ingresso del Comune di Castello di Godego in MOM Spa.

Si tratta di una partecipazione di MOM spa finalizzata e conseguire maggiori e migliori sinergie relative al TPL non solo su territorio provinciale ma anche su territori contermini.

Si tratta di società che ha piena autonomia finanziaria e gestionale.

Si ritiene, quindi, vi siano le condizioni per il mantenimento della partecipazione indiretta anche se si invita la società MOM spa, direttamente partecipata da questo comune, a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

8. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN STI – SERVIZI TRASPORTI INTERREGIONALI

Si tratta di una partecipazione indiretta che è stata attivata ben prima dell'ingresso del Comune di Castello di Godego in MOM Spa.

Si tratta di una partecipazione di MOM spa finalizzata e conseguire maggiori e migliori sinergie relative al TPL non solo su territorio provinciale ma anche su territori contermini.

Si tratta di società che ha piena autonomia finanziaria e gestionale.

Si ritiene, quindi, vi siano le condizioni per il mantenimento della partecipazione indiretta anche se si invita la società MOM Spa, direttamente partecipata da questo comune, a produrre entro il mese di ottobre 2015 una relazione che giustifichi e rafforzi le ragioni di tale mantenimento.

9. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN CTM SERVIZI SRL

Relativamente alla problematica relativa alla partecipazione in CTM Servizi si osserva quanto segue:

1. con deliberazione del Consiglio di Gestione (a ciò autorizzato dalla legge e dallo statuto sociale) del 17 dicembre 2014, ai rogiti del Notaio dott. Francesco Imparato di Asolo, repertorio n. 140.086, è stata deliberata la scissione di CTM Servizi S.p.a., nella quale questa Amministrazione comunale detiene una partecipazione del 5,15%, e precisamente in CTM Servizi S.r.l., destinata ad operare nel campo del trasporto pubblico e MARCA RISCOSSIONI S.p.a. che si prevedeva potesse operare nel campo delle riscossioni dei tributi locali. La scissione è stata prevista in forma proporzionale, in modo che nelle due società risultanti dalla scissione, ciascun socio continuerà a detenere la medesima percentuale di capitale sociale posseduta nella società scissa.
2. L'atto di scissione, con la formale realizzazione dell'operazione sopra descritta, è stato stipulato in data 19 febbraio 2015.
3. CTM Servizi S.p.a. attualmente svolge un servizio di trasporto scolastico per sette Amministrazioni Comunali ed annovera un parco mezzi di 20 scuolabus e 20 dipendenti a tempo determinato. Questo ramo d'azienda è destinato a confluire nella nuova CTM Servizi S.r.l.
4. MARCA RISCOSSIONI S.p.a., che mantiene la struttura della società scissa (CTM Servizi S.p.a.) non ha nessun dipendente e non opera per nessuna amministrazione in campo delle riscossioni.

5. CTM Servizi S.r.l. svolge un'attività che può annoverarsi tra quelle indicate nel comma 611 della legge 190/2014 ai punti c) e d). Infatti può essere considerata società che svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. Nel caso in esame i 15 soci di CTM Servizi sono anche soci di MOM Spa e quindi si ritiene indispensabile ricercare la fusione o internalizzazione delle funzioni manifestandosi anche il caso della possibilità di aggregazione di società di servizi pubblici di rilevanza economica.
6. La soluzione che si prospetta quindi, al fine di ridurre le partecipazioni per l'Amministrazione, è la fusione per incorporazione in MOM con le seguenti procedure tecniche:
 - a. Ricercare da subito la procedura semplificata. Soluzione che pare non praticabile. Infatti per le fusioni per incorporazione di società interamente possedute ovvero di società possedute al 90% gli artt. 2505 e 2505 bis del codice civile dispongono importanti semplificazioni procedurali in deroga alla disciplina ordinaria. Occorrerebbe, per accedere a queste forme di procedura che tutti (o almeno il 90% in termini di capitale sociale) i soci di CTM Servizi S.p.a. avessero ceduto le loro azioni a MOM.
 - b. È invece necessario, nel caso che ci occupa, procedere invece ad una operazione di conferimento dell'azienda della società CTM Servizi S.r.l. in MOM, previa valutazione tecnica sul valore delle partecipazioni delle amministrazioni socie ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile. Questa procedura è molto più rapida e soddisfa ai criteri di trasparenza richiesti dalla legge.
 - c. Si realizza così un procedimento di aggregazione, mediante il quale il patrimonio di CTM Servizi S.r.l. confluisce nel patrimonio di MOM, con un aumento di capitale di MOM. L'operazione è del tutto analoga a quella realizzata a suo tempo con il procedimento di fusione in MOM delle società di TPL della provincia. Gli attuali soci di CTM Servizi, vedranno pertanto aumentare (anche se di poco) la loro quota di partecipazione in MOM.
 - d. In proposito gli organi amministrativi delle società partecipanti alla operazione di aumento del capitale sociale (CTM Servizi S.r.l. e MOM) dovranno far predisporre da un perito indipendente la valutazione del valore economico reciproco del patrimonio delle due società, in modo da precisare il rapporto congruo di aumento del capitale sociale di MOM da assegnare ai (vecchi) soci di CTM Servizi S.r.l.;
 - e. Una volta predisposte le perizie di cui al punto precedente, l'assemblea straordinaria di CTM Servizi S.r.l. delibererà l'operazione di conferimento sopra delineata conferendo mandato a un rappresentante di partecipare all'assemblea straordinaria di MOM che delibererà l'aumento del suo capitale sociale mediante assegnazione di azioni nuove a CTM Servizi S.r.l.; il diritto di opzione a favore dei vecchi soci di MOM per l'aumento di capitale sociale,

non spetta, ai sensi del quarto comma dell'articolo 2441 codice civile, dato che l'aumento di capitale avviene mediante conferimento in natura.

- f. CTM Servizi S.r.l., a quel punto, non avendo più l'azienda (conferita in MOM, ed avendo ricevuto come contropartita l'assegnazione di azioni di MOM di nuova emissione) procederà allo scioglimento mediante liquidazione con assemblea straordinaria; liquidazione molto semplice e rapida, che vedrà semplicemente l'assegnazione delle nuove azioni di MOM ai suoi soci e quindi verrà cancellata.
- g. Per quanto concerne la continuità dei servizi allo stato affidati a CTM Servizi, sia mediante procedura competitiva, sia mediante affidamento diretto, il comma 609 della legge di stabilità n. 190/2014 sopra citata precisa che *"L'operatore economico succeduto al concessionario iniziale, in via universale o parziale, a seguito di operazioni societarie effettuate con procedure trasparenti, comprese fusioni o acquisizioni, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi stabiliti inizialmente, prosegue nella gestione dei servizi fino alle scadenze previste."* Pertanto, viene legislativamente garantita la continuità dei servizi svolti a favore dei Comuni soci.

Si può ipotizzare che tutte le operazioni prima descritte possano concludersi entro il mese di luglio 2015.

Relativamente poi al ramo MARCA RISCOSSIONI, sorta in considerazione dei recentissimi sviluppi inerenti all'obbligo delle amministrazioni comunali di dotarsi di strumenti diversi da Equitalia e considerata, al momento della redazione della presente relazione, che una soluzione prospettata di diventare società di riscossione delle amministrazioni socie non è andata in porto, non resta che procedere alla liquidazione.

Al riguardo le procedure di liquidazione sono contenute negli artt. 2484 e seguenti del codice civile.

Innanzitutto la liquidazione di cui trattasi trova fondamento nel punto 2) del primo comma predetto articolo 2484: *"... sopravvenuta impossibilità di conseguire l'oggetto sociale ..."*. Occorre quindi un atto deliberativo dell'assemblea straordinaria, come previsto dall'articolo 38 dello statuto sociale, nominando il(i) liquidatore(i), *"fissandone il numero, i compensi ed i poteri"*. Praticamente con la nomina dei liquidatori e l'iscrizione degli stessi al registro delle imprese, di fatto gli amministratori cessano dalla loro carica. Si ritiene che rimanga invece in carica il Consiglio di Sorveglianza.

I liquidatori devono adempiere ai loro doveri, mettere in atto tutte le operazioni di liquidazione e redigere il bilancio finale.

Nel caso della società MARCA RISCOSSIONI la liquidazione appare alquanto semplice, annoverando la stessa poche voci patrimoniali e ben individuabili. Peraltro la società è di nuovissima costituzione e in pratica annovera nell'attivo patrimoniale le seguenti voci:

- a. Terreno così individuato in Catasto:

COMUNE DI CASTELFRANCO VENETO

Catasto Fabbricati:

Sezione D - Foglio 7 (Fg. 30 del C.T.)

M.N. 1344 via Malvolta - area urbana di mq. 794.

Detta area risulta identificata nell'elaborato planimetrico per frazionamento e trasferimento diritto degli originari M.N. 1104 sub 1 e sub 2, registrato in data 13 settembre 2007 al n. TV0401671 di Prot.

Catasto Terreni:

Foglio	Mappali n.		Ha	R.D. €	R.A. €
Foglio 30	1361	seminativo 3	00.81.24	58,74	39,86
Foglio 44	116	semin.arbor.2	00.59.74	55,54	33,94
	117	seminativo 2	00.57.49	53,44	32,66
	118	semin.arbor.3	00.02.37	1,71	1,16
	1343 (ex 1242 - ex 122)	semin.arbor.2	00.00.10	0,09	0,06
	1344 (ex 1243 - ex 122)	semin.arbor.2	00.10.22	9,50	5,81
Totale			Ha 02.11.16	179,02	113,49

(sono ettari due, are undici, centiare sedici).

Confini:

- dei M.N. 1344 e 1361 del foglio 30: Nord M.N. 118, 117, 116, 1344 del foglio 44, Est M.N. 73 e 1104, Ovest M.N. 1363, 1362 e 1360;
 - dei M.N. 116, 117, 118, 1343 e 1344 del foglio 44: Nord ed Est strada via Venezia, Sud M.N. 1344 e 1361 del foglio 30, salvo altri e/o più precisi.
- b. Diritto di credito nei confronti dell'amministrazione del Comune di Castelfranco Veneto, derivante da atto di permuta ai rogiti del Notaio dott.ssa Rita Dominijanni di Castelfranco, repertorio n. 28.902 del 05/11/2009, in forza del quale CTM Servizi S.p.a. aveva diritto alla assegnazione di bene futuro, il cui valore venne concordemente stabilito in € 160.000 (Euro centosessantamila); poiché il Comune doveva consegnare il bene entro il 31/12/2012, è in corso di trattativa la modificazione dei termini di permuta, ed a condizioni da rinegoziare con il Comune stesso;
- c. Credito contenzioso nei confronti della Regione Veneto, per il quale la società CTM Servizi ha aperto un giudizio avanti al TAR Veneto, con il patrocinio dell'avvocato Borella di Treviso, giudizio ora pendente avanti al Tribunale di Treviso. L'importo del credito si aggira intorno ai 2 milioni di Euro, importo

rilevante ma l'esito del giudizio è molto incerto, anche se esistono precedenti giurisprudenziali autorevoli.

Si ritiene che questa procedura possa completarsi entro dicembre 2015.

Quindi concludendo la relazione, si ritiene che le procedure messe in atto dall'Amministrazione Comunale e, ricordiamo, interessanti:

- CTM SERVIZI ramo trasporti fusione per incorporazione in MOM ai sensi del comma 611 – punti c) e d) della legge n. 190 del 23 dicembre 2014;
- MARCA RISCOSSIONI con processo di liquidazione ai sensi dell'articolo 2484 del codice civile punto 2;

possano pienamente rispettare la volontà del legislatore che ha inteso razionalizzare le società e le partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute nonché conseguire risparmi della spesa pubblica nell'ottica delle disposizioni della legge di stabilità 2015.

Sarà cura della scrivente amministrazione rendicontare entro il 31 marzo 2016 lo stato di avanzamento delle procedure prima enunciate e previste, fornendo relazione circa la loro conclusione, inserendo nella relazione tecnica finale tutta la documentazione attestante l'effettuazione delle operazioni straordinarie preannunciate.

Peraltro questa duplice operazione straordinaria produce delle riduzioni di costi di funzionamento che possono quantificarsi, in termini generali, nella seguente misura:

- Eliminazione della remunerazione degli organi di amministrazione, consulenza e controllo di gestione € 6.000;
- Consiglio di Gestione e Consiglio di Sorveglianza € 3.000
- Revisore legale € 3.000.
- Costo personale in service € 8.000 (stima).

Vengono comunque realizzate anche riduzioni di altri costi di carattere gestionale nel senso che l'unificazione delle società che esercitano servizi pubblici locali, permettono una riorganizzazione della gestione e una ottimizzazione dell'impiego del materiale rotabile (scuolabus).

Una importante riduzione dei costi si otterrà nella voce "manutenzioni" degli automezzi, ora elemento di costo molto rilevante nella società CTM Servizi (circa € 70.000), potendo utilizzare l'officina centralizzata di MOM a Treviso, anziché dover ricorrere a officine private sul territorio.

La quantificazione ulteriore di tali recuperi potrà essere precisamente quantificata dopo la fusione e la liquidazione delle partecipazioni e comunque rendicontato entro il 31 marzo 2016.

10. RELAZIONE TECNICA INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN MARCA RISCOSSIONI

SPA

Come precisato nella precedente relazione, con deliberazione del Consiglio di Gestione (a ciò autorizzato dalla legge e dallo statuto sociale) del 17 dicembre 2014 è stata disposta la scissione CTM Servizi Spa in CTM Servizi srl, destinata ad operare nel campo del trasporto pubblico e Marca Riscossioni spa che si prevedeva potesse operare nel campo delle riscossioni dei tributi locali.

Il progetto di costituzione di tale società era stato avviato da diversi anni con l'obiettivo di proporre ai Comuni soci una valida soluzione al vuoto lasciato dall'articolo 7, c. 2 lett. gg-ter) del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 che ha disposto: *"A decorrere dal 31 dicembre 2012, in deroga alle vigenti disposizioni, la società Equitalia spa, nonché le società per azioni dalla stessa partecipate e la società Riscossione Sicilia spa cessano di effettuare le attività di accertamento, liquidazione e riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate, tributarie o patrimoniali, dei comuni e delle società de essi partecipate."*

La richiamata norma, di fatto, ingessava le decisioni delle amministrazioni in attesa di una riforma organica del sistema di riscossione delle entrate degli enti locali.

Riforma che sembrava avere trovato una sua definizione con la Legge Delega 11 marzo 2014, n. 23 in materia fiscale che doveva riformare l'intero sistema tributario e, in particolare, l'articolo *"10 – Revisione del contenzioso tributario e della riscossione degli enti locali"* che disponeva:

c) riordino della disciplina della riscossione delle entrate degli enti locali, nel rispetto della loro autonomia, al fine di:

- 1) assicurare certezza, efficienza ed efficacia nell'esercizio dei poteri di riscossione*
- 3) assicurare competitività, certezza e trasparenza nei casi di esternalizzazione delle funzioni in materia di accertamento e di riscossione, attraverso la revisione dei requisiti per l'iscrizione all'albo di cui all'articolo [53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446](#), e successive modificazioni, l'emanazione di linee guida per la redazione di capitolati di gara e per la formulazione dei contratti di affidamento o di servizio,*
- 7) prevedere un codice deontologico dei soggetti affidatari dei servizi di riscossione e degli ufficiali della riscossione, da adottare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.*

Purtroppo, l'attuazione di detta "delega fiscale", che era presupposto necessario per l'avvio di ogni forma di riscossione degli enti locali, è stato rinviato a giugno 2015 (potrebbe non essere l'ultima proroga) generando ulteriore incertezza sulla reale possibilità della neo-costituita società ad avviare un progetto operativo di riscossioni dei tributi locali.

L'oggettiva *" ... impossibilità di conseguire l'oggetto sociale"* come meglio descritta nella relazione che precede suggerisce di procedere alla liquidazione della società ai sensi dell'articolo 2484, primo comma, punto 2) del codice civile.

Risparmi attesi dall'operazione di razionalizzazione:

In realtà si tratta di società non ancora operativa, quindi priva di costi di funzionamento.

I "risparmi" derivano dalla mancata operatività della società anche se, a dire il vero, la quantificazione dei reali (eventuali) risparmi poteva derivare solamente da un confronto oggettivo con gli attuali costi sostenuti dai Comuni soci per le attività di riscossione dei tributi locali.

11. RELAZIONE TECNICA INERENTE IL CONSORZIO "TERRE DEL GIORGIONE"

Organismo non ritenuto indispensabile e compatibile con i criteri richiesti dal comma 611 dell'art. 1 della Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015" e dall'art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008".

In ogni caso, trattandosi di un organismo partecipato da Marca Riscossioni Spa seguirà l'operazione di liquidazione della stessa.

Legge 23.12.2014, n. 190 "Legge di stabilità 2015"

611. Fermo restando quanto previsto dall'articolo [3, commi da 27 a 29](#), della [legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), e successive modificazioni, e dall'articolo [1, comma 569](#), della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, **gli enti locali**, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1° gennaio 2015, **avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, in modo da conseguire la riduzione delle stesse **entro il 31 dicembre 2015**, anche tenendo conto dei seguenti criteri:
- a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
 - b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;
 - d) aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;
 - e) contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.
612. I presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, i presidenti delle province, **i sindaci** e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, **definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute**, le modalità e i tempi di attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei **risparmi da conseguire**. Tale piano, corredato di un' apposita relazione tecnica, è **trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicato nel sito internet istituzionale** dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti, che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata nel sito internet istituzionale dell' amministrazione interessata. La pubblicazione del piano e della relazione costituisce obbligo di pubblicità ai sensi del [decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33](#).
613. Le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o di partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria.

614. *Nell'attuazione dei piani operativi di cui al comma 612 si applicano le previsioni di cui all'articolo 1, commi da 563 a 568-ter, della [legge 27 dicembre 2013, n. 147](#), e successive modificazioni, in materia di personale in servizio e di regime fiscale delle operazioni di scioglimento e alienazione. Le disposizioni del comma 568-bis dell'articolo 1 della [legge n. 147 del 2013](#) si applicano anche agli atti finalizzati all'attuazione dei predetti piani operativi deliberati entro il 31 dicembre 2015.*

D.Lgs. n.33 del 14.03.2013, art. 22:

- *comma 1 "Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:
 - a. *l'elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l'amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell'ente, con l'elencazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*
 - b. *l'elenco delle società di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l'entità, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate;*
 - c. *l'elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell'amministrazione, con l'indicazione delle funzioni attribuite e delle attività svolte in favore dell'amministrazione o delle attività di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;*
 - d. *una o più rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l'amministrazione e gli enti di cui al precedente comma".**
- *comma 2 "Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell'amministrazione, alla durata dell'impegno, all'onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio dell'amministrazione, al numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilanci o degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altresì pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell'ente e il relativo trattamento economico complessivo".*
- *comma 3 "Nel sito dell'amministrazione è inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15".*
- *comma 4 "Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell'amministrazione interessata"*
- *comma 5 "Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l'applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle società direttamente controllate nei confronti delle società indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni".*

- comma 6 *“Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle società, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate”.*

Legge n. 135 del 07.08.2012 (legge di conversione del D.L. n. 95 del 06.07.2012 - c.d. “spending review”) art. 4:

- **comma 1:** *“Nei confronti delle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da prestazione di servizi a favore di pubbliche amministrazioni superiore al 90 per cento dell'intero fatturato, si procede, alternativamente:*
 - *allo scioglimento della società entro il 31.12.2013. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali;*
 - *all'alienazione, con procedure di evidenza pubblica, delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il 31.12.2013 ed alla contestuale assegnazione del servizio per cinque anni, non rinnovabili, a decorrere dal 1.7.2014. Il bando di gara considera, tra gli elementi rilevanti di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante (il termine iniziale era il 30.6.2013 ed è stato prorogato dal DL 21.6.2013, n. 69)”;*
- **comma 2:** *“Ove l'amministrazione non proceda secondo quanto stabilito ai sensi del comma 1, a decorrere dal 1.7.2014 le predette società non possono comunque ricevere affidamenti diretti di servizi, né possono fruire del rinnovo di affidamenti di cui sono titolari. I servizi già prestati dalle società, ove non vengano prodotti nell'ambito dell'amministrazione, devono essere acquisiti nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale”;*
- **comma 3:** *“Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12.4.2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica*

all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30.8.2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 15.5.2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12.7.2012, n. 100".

- **L'articolo 9, comma 4 (L. n.135/2012)** "se, decorsi nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni, le province e i comuni non hanno dato attuazione a quanto disposto dal comma 1, gli enti, le agenzie e gli organismi indicati al medesimo comma 1 sono soppressi. Sono nulli gli atti successivamente adottati dai medesimi." (N.B.: La Corte Costituzionale, con sentenza 236/2013, ha dichiarato successivamente l'illegittimità costituzionale di tale disposizione).

Articolo 14, comma 32 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n.78 (convertito, con modificazioni, in L. n. 122/2010) dispone:

32. Fermo quanto previsto dall'[art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244](#), i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

Art. 3, comma 27 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Legge Finanziaria 2008", tenuto conto delle modifiche ed integrazioni successivamente intervenute, dispone:

27. Al fine di tutelare la concorrenza e il mercato, **le amministrazioni** di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), non possono costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi **non strettamente necessarie** per il perseguimento delle proprie **finalità istituzionali**, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. È sempre ammessa la costituzione di società che producono servizi di interesse generale e che forniscono servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 25, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al [decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163](#), e l'assunzione di partecipazioni in tali società da parte delle amministrazioni di cui all'articolo [1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), nell'ambito dei rispettivi livelli di competenza.

28. L'assunzione di nuove partecipazioni e il mantenimento delle attuali devono essere autorizzati dall'organo competente con delibera motivata in ordine alla sussistenza dei presupposti di cui al comma 27. La delibera di cui al presente comma è trasmessa alla sezione competente della Corte dei conti.
29. **Entro trentasei mesi** dalla data di entrata in vigore della presente legge **le amministrazioni** di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto delle procedure ad evidenza pubblica, **cedono a terzi le società e le partecipazioni vietate ai sensi del comma 27**. Per le società partecipate dallo Stato, restano ferme le disposizioni di legge in materia di alienazione di partecipazioni.



IL SINDACO
dott. Pier Antonio Nicoletti

Pier Antonio Nicoletti

A tutti i COMUNI SOCI

Montebelluna, 25/03/2015

A seguito Vostra richiesta si trasmette la presente per le finalità di cui all'art.1, commi, 611 e 612 della legge 190/2014.

Periodo relativo all'ex Consorzio Schievenin A.T.

Il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano si costituiva alla fine degli anni '20 in conformità all'allora vigente legislazione comunale e provinciale e aveva lo scopo, indicato nello Statuto, *"di provvedere alla costruzione di un acquedotto di derivazione e distribuzione nei rispettivi territori dell'acqua potabile della sorgente del Tegorzo esistente nella frazione Schievenin del Comune di Quero (BL), nonché alla successiva manutenzione del tronco comune dell'acquedotto stesso, alla vigilanza del medesimo e dei pozzi partitori dell'acqua"*.

All'epoca, il primo fondamento positivo del servizio idrico come servizio pubblico comunale riguardava il solo servizio di distribuzione dell'acqua potabile ed era delineato dall'art.44 della legge 5849/1888, (*"legge per la tutela dell'igiene e della sanità pubblica"*).

La normativa stabiliva che ogni comune doveva essere fornito, per uso potabile, di acqua pura e di buona qualità.

Per la consapevolezza delle difficoltà tecniche ed economiche cui molti comuni andavano incontro per l'adempimento dell'obbligo indicato dalla legge questa prevedeva che il Prefetto potesse obbligare più comuni a consorziarsi per provvedersi d'acqua potabile.

Il servizio di distribuzione di acqua potabile era però configurato come servizio pubblico solo in quanto necessario a garantire l'igiene e la sanità pubblica e per questo motivo esso doveva essere fornito a tutti gratuitamente, attraverso il sistema delle fontane pubbliche.

Il servizio che prevedeva la somministrazione dell'acqua a domicilio, andando oltre il necessario per assicurare l'igiene e la sanità, non era considerato servizio pubblico ma attività industriale, fondata su contratti di diritto privato liberi.

I servizi pubblici venivano disciplinati per la prima volta soltanto con la legge 103/1903 (c.d. legge Giolitti) dove sia il servizio di distribuzione idrica che il servizio di fognatura venivano inclusi tra i servizi municipalizzabili.

Il Consorzio Schievenin si costituiva con decreto del Prefetto di Treviso il 17.09.1925 tra i Comuni di:

Altivole, Asolo, Cavaso del Tomba, Crocetta Trevigiana ora del Montello, Montebelluna, Moriago della Battaglia, Pieve di Soligo, Povegliano, Sernaglia della Battaglia, Valdobbiadene, Vidor, e Volpago del Montello,

e dopo qualche anno si aggiungevano al Consorzio anche i Comuni di:

Istrana, Loria, Paese, Riese, Valdobbiadene e Vedelago.

Nemmeno un mese dopo la costituzione con r.d. del 15.10.1925 n.2578 veniva approvato il testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Province il quale prevedeva tra gli oggetti relativamente ai quali i comuni potevano assumere l'impianto e l'esercizio diretto

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

dei servizi pubblici sia la "costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile" sia la "costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti".

Il modello gestionale sul quale la legislazione di allora puntava era quindi l'azienda speciale, organizzazione dotata di autonomia amministrativa e contabile e propria capacità di compiere atti e negozi giuridici, ma non fornita di personalità giuridica.

Le leggi successivamente intervenute in materia di acque erano dirette ad esigenze di tutela e risanamento della risorsa, e non ad incidere in modo significativo sull'organizzazione e gestione del servizio idrico così la disciplina generale dei servizi pubblici locali rimase pressoché immutata fino all'approvazione della legge 8.06.1990 n.142 (Ordinamento delle autonomie locali) con la quale spettava agli enti locali individuare quali attività tra quelle rientranti nelle proprie competenze e "rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle collettività locali" dovevano costituire pubblico servizio, perseguendo la forma organizzativa più idonea tra quelle contemplate e tipizzate dalla legge. Con la riforma l'azienda speciale veniva definita "ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto".

La prima legge però che compiutamente disciplinava il settore idrico e che cercava di dare una risposta, sul piano organizzativo e funzionale, alle problematiche specifiche di esso è stata la n.36 del 1994 meglio nota come "legge Galli".

I vari servizi idrici venivano accorpati in un unico servizio, il servizio idrico integrato, con conseguente unitarietà di disciplina e regime giuridico.

L'innovazione più importante della riforma dei servizi idrici contenuta nella legge 36/1994 era dunque costituita dall'obbligo imposto ai comuni di esercitare le funzioni relative al servizio idrico integrato non più come singoli ma attraverso forme di cooperazione intercomunale. Così, il servizio idrico cessava di essere un servizio pubblico comunale per diventare un servizio di ambito ottimale sovra comunale.

Al fine di adempiere al nuovo ruolo di ente gestore delle grandi opere acquedottistiche nel comprensorio che la Regione Veneto che aveva denominato nei suoi atti di programmazione "Alto Trevigiano" ed in forza dell'art.60 della legge 142/1990 il Consorzio, in data 21.05.1996 ⁽¹⁾ a rogito del Notaio Dott. Parolin di Montebelluna si trasformava in azienda speciale con oggetto sociale la gestione del servizio idrico integrato così come definito dalla citata legge 5.06.1994 n.36 - risorse idriche nelle fasi di captazione, adduzione, distribuzione, fognatura e depurazione delle acque - e successivamente della legge Regione Veneto 27.03.1998 n.5;

Peraltro, uno degli obiettivi della legge 8/6/1990 n.142 e successivamente anche del D.Lgs. 267/2000 era il superamento delle attuali gestioni dei servizi pubblici locali (Aziende Speciali - Consorzi Azienda) con gestioni societarie

⁽¹⁾ Il d.l. 28.08.1995, n. 361 convertito con modificazioni in l. 27.10.1995 modificava l'art.60, comma 1 della l. n.142/90 prorogando fino al 30 giugno 1996 la soppressione o la trasformazione dei consorzi costituiti ai sensi del t.u.l.c.p. del 1934.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86

31044- MONTEBELLUNA (TV)

aventi caratteristiche prevalentemente imprenditoriali e pertanto a rilevanza più economica, ciò per:

- superare le notevoli difficoltà che incontravano i Comuni nello svolgere attività a valenza tecnico-industriale ed economica;
- ottenere un più razionale impiego di risorse umane, strumentali, economico-finanziarie, che avrebbero consentito uno sviluppo omogeneo delle politiche unitarie, dei servizi pubblici locali, nel territorio di competenza ⁽²⁾.

Il Consorzio Schievenin fino all'anno 1998 svolgeva esclusivamente soltanto una parte del servizio idrico integrato e precisamente l'attività di adduzione e captazione.

Alla data di trasformazione i Comuni consorziati erano 49 e oltre a quelli già citati si sono aggiunti anche *Alano di Piave, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcuoco, Castello di Godego, Cison di Valmarino, Cornuda, Crespano del Grappa, Farra di Soligo, Follina, Fonte, Giavera del Montello, Maser, Miane, Monfumo, Mussolente, Nervesa della Battaglia, Paderno del Grappa, Pederobba, Ponzano Veneto, Possagno, Quero, Refrontolo, Revine Lago, Romano d'Ezzelino, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Spresiano, Tarzo, Trevignano, Vas.*

Così, al fine di perseguire l'oggetto sociale, dall'anno 1999 il Consorzio intraprendeva anche l'attività di distribuzione idrica agli utenti finali sottoscrivendo con gli Enti Locali associate convenzioni di gestione del servizio nelle quali veniva pattuito l'applicazione della tariffa in vigore presso gli Enti stessi. Gli accordi prevedevano inoltre che qualora i ricavi da tariffa non fossero stati sufficienti a coprire i costi di gestione i Comuni si obbligavano, attraverso la corresponsione di un contributo, a ripianare i deficit ⁽³⁾ mentre, nel caso in cui la gestione avesse prodotto un margine operativo questo sarebbe stato reinvestito in opere idriche nel territorio di competenza.

Il Consorzio dunque si dotava di una struttura aziendale idonea per lo svolgimento dei servizi che d'ora in avanti avevano come tratto unificante l'uso della risorsa idrica nelle diverse fasi del suo ciclo (ricerca, captazione, distribuzione, uso, depurazione, riuso).

In forza dell'art.8 della legge 36/1994 e della successiva legge regionale in data 22.11.2000 si insediava l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale Veneto Orientale.

⁽²⁾ Va ricordato che successivamente alla legge "Galli" veniva emanato il d.l. 31.01.1995 n.26, convertito in legge 29.03.1995 n. 95. L'art.4 del decreto legge dopo alcune disposizioni riferite alle società miste, stabiliva che gli enti locali adeguassero l'ordinamento alla l.n.142/90 entro il 30.09.1995 e che, entro i 90 giorni successivi, iscrivessero le aziende speciali nel registro delle imprese.

⁽³⁾ Con l'art. 37 del d.lgs. 25.02.1995, n.77 "*Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali*" si riconosceva la legittimità dei debiti fuori bilancio e si avallava la copertura di disavanzi dei consorzi, delle aziende speciali e delle istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, nonché la ricapitalizzazione delle società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali.

Peraltro, anche l'art.114, comma 6, del t.u.e.l. precisava che: "*l'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali*".

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

Gli obiettivi della legge "Galli" erano precisi:

riorganizzazione dei servizi idrici secondo i criteri dell'unicità del bacino idrografico, superamento della frammentazione delle gestioni e conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'art.9, comma 4 della suddetta legge prevedeva pure una forma di salvaguardia "*degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficacia, di efficienza e di economicità*" cosicché in data 19.12.2002 con delibera n. 12 il Consorzio, rispondendo appunto ai requisiti di legge, otteneva la salvaguardia provvisoria dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale".

D'altra parte era previsto anche dall'art.10, comma 1 che "*Le aziende speciali, gli enti ed i consorzi pubblici esercenti i servizi, anche in economia, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a gestire i servizi loro affidati fino alla organizzazione del servizio idrico integrato secondo le modalità di cui all'art.9*".

In data 18.01.2006 su proposta del Consorzio e sulla base delle disposizioni di cui al Decreto 1/8/96 "*metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento*" l'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale" approvava la tariffa del servizio idrico integrato da applicare alle gestioni dell'area consortile. Questo avrebbe permesso ai Comuni gestiti da un lato di evitare la corresponsione di contributi per ripiano perdite e dall'altro agevolare il trasferimento delle gestioni in economia al soggetto gestore.

Senonché, in attuazione della legge di delega n. 308 del 15 dicembre 2004 veniva emanato il decreto legislativo n.152 del 2006 entrato in vigore il 26.04.2006 (cd. Codice ambientale).

La riforma ambientale risultava subito incompleta in quanto la parte terza del codice dov' era prevista la regolamentazione del servizio idrico integrato disponeva l'emanazione di una serie di provvedimenti in assenza dei quali rimanevano validi ed efficaci quelli adottati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate (art.170, comma 11 d.lgs. 152/2006).

Difficile dunque analizzare la situazione stante l'incertezza del quadro normativo di riferimento che si presentava ancora insufficiente ed in continua evoluzione.

Periodo post Consortile

La società SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L. è derivata dalla trasformazione e scissione del Consorzio Schievenin Alto Trevigiano deliberato dall'Assemblea dei soci in data **16.10.2006**.

Gli effetti civili e fiscali della suddetta trasformazione venivano fissati al 01.01.2007 mentre quelli della scissione al 02.01.2007.

Le società derivanti dalla trasformazione e scissione sono interamente partecipate da Enti locali.

In data 4 aprile 2007 a seguito ricorso e ai sensi dell'Art.115 del D.Lgs. 267/2000 il Tribunale di Treviso nominava il perito nella persona della dott.ssa Lorena Andretta, iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Treviso, quale esperto incaricato della relazione giurata di stima in ordine ai beni del Consorzio

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86

31044- MONTEBELLUNA (TV)

Schievenin Alto Trevigiano trasformato in società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l.

Il perito concludeva i lavori peritali in data 28.01.2008 attestando pertanto che: *“sulla base delle valutazioni e considerazioni operate, ai beni che il Consorzio Schievenin Alto Trevigiano ha conferito nella società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l., alla data del 31/12/2006 sia da attribuirsi un valore complessivo:*

- *di € 30.240.000,00 nell'ipotesi in cui gli amministratori procedano, per le poste contabili per le quali nell'elaborato sono evidenziati i maggiori valori rispetto a quelli contabili, al recepimento in contabilità di tali maggiori valori;*
- *di € 28.800.000,00 nell'ipotesi in cui gli amministratori non procedano, per le poste contabili per le quali nell'elaborato sono evidenziati i maggiori valori rispetto a quelli contabili, al recepimento in contabilità di tali maggiori valori;*

e in ossequio alla previsione di cui all'art. 2465 c.c. che i valori sopra indicati sono almeno pari a quello che sarà il capitale sociale attribuito alla società risultante dalla trasformazione.”.

Il Consiglio di Amministrazione dopo attenta valutazione e adottando un criterio prudenziale, riteneva di non procedere a recepire in contabilità i maggiori valori indicati nella relazione di stima.

L'operazione originava dalla riforma dei servizi pubblici, in particolare dall'art.35 della legge n.448/2001 e poi dal d.l. 269/2003, nonché dalla volontà dei soci di creare una netta divisione tra chi ha la proprietà delle infrastrutture strategiche e chi le utilizza ai fini dell'erogazione dei servizi e dalla norma pubblicistica nazionale ed europea statuita a tutela dei principi inderogabili sulla concorrenza.

L'art.113 del T.U.E.L. in effetti stabiliva una netta separazione, in materia di produzione di servizi pubblici locali di rilevanza economica, tra:

- proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi;
- gestione degli stessi impianti, reti e dotazioni ed erogazione dei servizi.

In effetti, l'obiettivo del legislatore era quello di garantire che la proprietà delle opere e degli impianti strategici non riproducibili per la gestione dei servizi tornassero o restassero in totale proprietà pubblica e che non si determinassero situazioni di controllo o di collegamento diretto o indiretto tra società patrimoniali - che hanno l'obbligo di garantire a tutti i soggetti il libero accesso ai mezzi di produzione ed erogazione dei servizi - ed i gestori dei servizi.

La scissione societaria parziale proporzionale di cui agli articoli 2506 e seguenti del c.c. pareva quindi essere l'unica operazione straordinaria che consentiva di soddisfare questo obiettivo inserendosi in un contesto in cui si interveniva a modificare il rapporto contrattuale in essere tra i soci e la società, attraverso una ridefinizione del medesimo in due distinti rapporti contrattuali senza determinare l'estinzione di quello originario. Invero, era opinione prevalente che con la scissione sotto l'aspetto giuridico non vi fosse un trasferimento di patrimonio, ma la ridefinizione dell'assetto organizzativo che si

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.

Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

traduceva in una riallocazione dei beni sociali, più aderente alle nuove strategie degli Enti locali soci.

Peraltro, c'era da considerare che il legislatore con la suddetta legge n. 448/2001 aveva escluso dalla gestione dei servizi pubblici a rilevanza economica la forma giuridica dei consorzi i quali appunto potevano avere ad oggetto soltanto attività prive di rilevanza economica ⁽⁴⁾.

Alla data di trasformazione il Consorzio Schievenin oltre a svolgere la fase di adduzione e captazione esercitava l'attività di distribuzione idrica complessivamente in 14 Comuni soci e in alcuni di essi anche i servizi di fognatura e depurazione.

La società beneficiaria derivante dalla scissione, Schievenin Gestione S.R.L., era perciò subentrata in tutti i contratti stipulati per l'esercizio del ramo d'azienda ad essa assegnato e relativo alla gestione dei servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione.

Peraltro, l'Assemblea dei soci aveva precisato da un lato che lo scopo fondamentale dell'operazione di trasformazione e scissione "consisteva nell'attuare una netta separazione tra le funzioni di salvaguardia del patrimonio e gli obblighi di gestione dei servizi idrici integrati, riservati esclusivamente alla società beneficiaria" e dall'altro che "il Consiglio di Amministrazione doveva porre in essere ogni utile atto amministrativo per trasferire, anche per mezzo di cessione di ramo d'azienda, tutte le funzioni tipiche della Società Beneficiaria che risultassero tutt'ora in capo alla Società Scissa, nel rispetto della normativa vigente e di eventuali atti di indirizzo da parte dell'Ambito Territoriale Ottimale".

In attesa delle decisioni dell'A.A.T.O. Veneto Orientale relative al modello gestionale e al soggetto affidatario del Servizio Idrico Integrato le due società risultanti dall'operazione straordinaria di trasformazione e scissione stipulavano accordi per la regolamentazione transitoria delle reciproche prestazioni di servizio (in sostanza le fasi di adduzione e captazione venivano svolte da S.A.T. SRL mentre i servizi di distribuzione idrica, fognatura e depurazione da S.G. SRL).

Con riferimento alle forme gestionali per il servizio idrico integrato l'A.A.T.O. "Veneto Orientale" pertanto sceglieva la gestione "*in house providing*" ammessa dalla normativa vigente ⁽⁵⁾ e con delibera n. 6 del

⁽⁴⁾ In effetti, l'art.35, comma 8, dell l.n. 448/2001 così disponeva: "Gli enti locali, entro il 30 giugno 2003, trasformano le aziende speciali e i consorzi di cui all'articolo 31, comma 8, del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, che gestiscono i servizi di cui al comma 1 dell'articolo 113 del medesimo testo unico, come sostituito dal comma 1 del presente articolo, in società di capitali, ai sensi dell'articolo 115 del citato testo unico". (Comma così modificato dal comma 7-ter dell'art. 1, D.L. 8 luglio 2002, n. 138, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione).

⁽⁵⁾ L'art.150, comma, 3 del D.lgs. 152/2006 disponeva che: " la gestione può essere altresì affidata a società partecipate esclusivamente e direttamente da comuni o altri enti locali compresi nell'ambito territoriale ottimale, qualora ricorrano obiettive ragioni tecniche ed economiche, secondo la previsione del comma 5, lettera c), dell'art.113 del decreto legislativo 18.08.2000, n.267(..."

11.07.2007 dell'Assemblea dei soci la stessa Autorità provvedeva all'affidamento in esclusiva nella propria area gestionale di competenza, salvo quanto previsto per le concessioni esistenti, della gestione "in house providing" del servizio idrico integrato nel territorio "Destra Piave" alla nuova società ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L. imponendole, quindi, il subentro nelle gestioni precedentemente affidate ad altri Enti.

Nella sopra citata delibera tra l'altro veniva disposto: (punto 19) "La concessione in uso gratuito al Gestore, per tutta la durata dall'affidamento, dei beni e degli impianti necessari all'erogazione del S.I.I. come da inventario, stante l'onere del Gestore di garantirne l'efficienza nel rispetto della normativa vigente".

Successivamente, al fine di iniziare la gestione del servizio idrico integrato, nel proprio ambito di competenza, l'Assemblea dei soci di A.T.S. S.r.l. decideva, con delibera del 12.10.2007 di procedere attraverso operazioni di acquisizione di rami d'azienda all'assorbimento delle strutture aziendali presenti nel territorio di competenza.

A seguito di quanto stabilito dall'Autorità di settore e dal gestore la SAT S.r.l. iniziava il percorso di trasferimento del ramo d'azienda ancora in capo ad essa relativo alle fasi di captazione e adduzione.

Si presentavano alcune problematiche relative alla proprietà delle reti e degli impianti e alla remunerazione della concessione in uso delle stesse.

Con riferimento alle suddette questioni e soprattutto in vista dell'imminente trasferimento del ramo d'azienda relativo alla captazione e adduzione, il C.d.A. SAT S.r.l. in data 21.05.2008 chiedeva all'AATO V.O.:

- 1) di indicare se vi sono particolari condizioni nonché modalità giuridico-amministrative, relativamente al trasferimento del ramo d'azienda ad ATS S.r.l., soggetto gestore individuato dall'A.A.T.O. Veneto Orientale, ancora in capo a SAT S.r.l. ed avente per oggetto l'attività di adduzione e captazione;
- 2) se alla società Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. in base alla normativa in vigore - ed in particolare all'art. 113 comma 13 del TUEL, - può essere riconosciuto un canone dal soggetto gestore (ATS S.r.l.) o dall'A.A.T.O. a fronte della concessione in uso delle reti e degli impianti e delle altre dotazioni commisurato al costo dei residui ammortamenti;
- 3) di illustrare le modalità operative con le quali verrà erogato a SAT S.r.l. il "ristoro" previsto al fine di pianificare l'attività economico-finanziaria e fiscale futura.

L'AATO V.O. in data 28.05.2008 così rispondeva:

- a) in ordine al punto 1 non si ritiene di indicare particolari modalità giuridico - amministrative, ritenendo valido uno degli istituti giuridici previsti dal codice civile, nell'intesa che si raggiunga lo scopo del trasferimento dell'Azienda Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. in capo all'ATS S.r.l., in quanto gestore individuato dall'Assemblea con deliberazione n.6 dell'11/07/2006, esecutiva ai sensi di legge;

Va evidenziato che la possibilità dell'affidamento "in house" contenuta nella norma sopra citata, messa a punto dal legislatore per aggirare il principio della concorrenza, è comunque considerata dall'Unione Europea come eccezionale.

SCHIEVENIN ALTO TREVIGIANO S.R.L.
Via Schiavonesca Priula, 86
31044- MONTEBELLUNA (TV)

- b) in ordine al punto 2 si ribadisce che allo Schievenin Alto Trevigiano S.r.l. non può essere riconosciuto alcun canone a fronte della concessione delle reti e degli impianti, ciò in quanto la norma vigente prevede la concessione gratuita, così come si evince dal combinato disposto degli artt.153 e 143 del D.lgs. 152/2006;
- c) per quanto infine riguarda le modalità di erogazione del cosiddetto "ristoro", si ribadisce che l'importo determinato in contraddittorio con questa Autorità sarà successivamente assegnato all'Ente salvaguardato e/o in alternativa ai Comuni di riferimento con destinazione vincolata ad opere di investimento nel settore del Servizio Idrico Integrato.

Tutto ciò veniva ribadito nella successiva delibera del 11.06.2008 n.14


Cosicché, l'Autorità di settore interpretava l'art.153 del d.lgs.152/2006 nel senso che la gratuità dell'uso delle reti e degli impianti è riferita sia agli enti locali che alle società partecipate totalmente dagli enti locali che le detengono.

Quindi, in data 21.07.2008 S.A.T. S.r.l. cedeva il ramo d'azienda relativo alla captazione e adduzione alla società A.T.S. S.r.l. con esclusione delle reti idriche e degli impianti le quali venivano tuttavia concesse in uso alla stessa a titolo gratuito nei termini e alle condizioni di cui alla delibera di massima dell'AATO del 11.06.2008

Attualmente S.A.T. S.r.l. detiene un ingente patrimonio costituito da reti idriche e impianti nel territorio dell'Alto Trevigiano la cui dismissione o attribuzione ai Comuni soci appare al momento di difficile realizzazione.


In ogni caso, in considerazione della nuova normativa prevista dall'art.1, comma 611 della legge di stabilità per l'anno 2015 "*Piano di razionalizzazione delle società partecipate locali*" il Consiglio di Amministrazione porrà all'attenzione dell'Assemblea le principali indicazioni dettate dalla legge che sono quelle di procedere ad una riduzione delle società partecipate detenute dai Comuni nonché le modalità per attuarle.

Il consiglio di amministrazione





000228735



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

allegato B)

Preg.mi Sigg. Sindaci dei Comuni di

ALANO DI PIAVE	ALTIVOLE
ARCADE	ASOLO
BORSO DEL GRAPPA	BREDA DI PIAVE
CAERANO DI SAN MARCO	CARBONERA
CASTELCUCCO	CASTELLO DI GODEGO
CAVASO DEL TOMBA	CISON DI VALMARINO
CASTELFRANCO VENETO	CORNUDA
CRESPANO DEL GRAPPA	CROCETTA DEL MONTELLO
FARRA DI SOLIGO	FOLLINA
FONTE	GIAVERA DEL MONTELLO
ISTRANA	LORIA
MASER	MASERADA SUL PIAVE
MIANE	MONFUMO
MONTEBELLUNA	MORIAGO DELLA BATTAGLIA
MUSSOLENTE	NERVESA DELLA BATTAGLIA
PADERNO DEL GRAPPA	PAESE
PEDEROBBA	PIEVE DI SOLIGO
PONZANO VENETO	POSSAGNO
POVEGLIANO	QUERO VAS
REFRONTOLO	REVINE LAGO
RIESE PIO X	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI
SEGUSINO	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA
SPRESIANO	TARZO
TREVIGNANO	
VALDOBBIADENE	VIDOR
VEDELAGO	VOLPAGO DEL MONTELLO
VILLORBA	

Trasmessa a mezzo PEC

OGGETTO: Articolo 1, commi 611 e 612 della Legge n. 190 del 23 dicembre 2014.
Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie.
Invio documentazione.

Si trasmette, in allegato alla presente, la documentazione richiesta da alcuni Comuni Soci ai fini della redazione del piano operativo di razionalizzazione delle società di cui alla normativa citata in oggetto.

Cordiali saluti.




ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.
Il Direttore
Ing. Roberto Durigon

codice documento:	Documento redatto da: Ornella Zanetti	Verificato da: avv. Alessandra Irene Perazza - dott. Marco Agnoletto	Firma
-------------------	---------------------------------------	--	-------

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929
info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Alto Trevigiano Servizi S.r.l.	
società interamente pubblica partecipata da 53 Comuni appartenenti all'ambito Veneto Orientale	

Capitale sociale:	€ 2.500.000,00
Patrimonio netto al 31.12.2013	€ 3.455.560,00
Data storica di acquisizione partecipazione da parte dei comuni	06/07/2007
Fatto salvo Castelfranco Veneto il 13/06/2008 e Maser il 01/12/2008	
% di partecipazione al capitale sociale:	come da allegato A
Valore nominale della quota	come da allegato A
Valore della quota rapportata al patrimonio netto:	come da allegato A
Andamento economico	
Risultati economici nell'ultimo triennio:	
— esercizio 2011 (utile):	€ 800.993,00
— esercizio 2012 (utile):	€ 172.145,00
— esercizio 2013 (utile):	€ 227.905,00
Nessun dividendo distribuito al Comune.	
Numero di Rappresentanti	
ai sensi dello Statuto spetta all'Assemblea la nomina del Consiglio di Amministrazione e dell'organo di controllo.	
La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 membri, compreso il presidente. Nel rispetto della L. 135/2012 la composizione ha assicurato la presenza di tre dipendenti delle amministrazioni titolari delle partecipazioni.	
Organi di controllo	
Collegio sindacale: composto da tre componenti, compreso il presidente.	
Revisore Legale: composto da n. 1 componenti	
NOTE	
Ai fini della lettera c del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190 si specifica che Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è subentrato in tutte le gestioni del servizio idrico integrato preesistenti, sia gestite in economia diretta dai comuni soci, che gestite attraverso società o consorzi. Alla data attuale non vi è quindi alcun ente/società che svolga un'attività analoga o simile all'attività di gestione del servizio idrico integrato svolta da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. nel territorio di competenza.	

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929
info@allotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

RISPARMI DA CONSEGUIRE:

ai fini della lettera e) del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190 ai sensi del D.L. 6.7.2012 art. 4 -commi 4 e 5, la società adegua con decorrenza 01/01/2015 il costo annuale dei compensi degli amministratori all'80% del costo complessivamente sostenuto nell'anno 2013.

Partecipazioni detenute:

- FELTRENERGIA
- VIVERACQUA S.C.A R.L.

FELTRENERGIA: trattasi di un consorzio e quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611 e 612 dell'art. 1 della legge 23.12.2014, n. 190

VIVERACQUA S.C. A R.L.

Società partecipata oltre che da Alto Trevigiano Servizi S.r.l. dalle seguenti società:

Acque Veronesi s.c.a r.l., Veritas S.p.A, ETRA S.p.A., Acque Vicentine S.p.A., Polesine Acque S.p.A., Alto Vicentino Servizi S.p.A., Centro Veneto Servizi S.p.A., BIM Gestione Servizi Pubblici, ASI S.p.A., AGS S.p.A.; Acque del Chiampo S.p.A., Livenza Tagliamento Acque S.p.A., Medio Chiampo S.p.A.

Capitale sociale: € 97.482,00

Patrimonio netto al 31.12.2013 € 72.220,00

Data di acquisizione partecipazione: 22.12.2014

Con delibera Assemblea dei soci del 22/12/2014

% di partecipazione al capitale sociale: 11,50%

Valore nominale della quota € 11.208,00

Valore della quota rapportata al patrimonio netto: € 8.305,30

Numero di Rappresentanti

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 componenti, compreso il presidente.

Organo di controllo


Lo statuto prevede: “- quale organo di controllo, i soci possono nominare un revisore legale dei conti o un collegio sindacale. La nomina del collegio sindacale

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929

info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

è obbligatoria nei casi previsti dalla legge”.

Attualmente non è stato nominato alcun revisore legale dei conti o collegio sindacale.

Oggetto sociale:

come riportato dallo statuto:

“la società ha per oggetto l’istituzione di una organizzazione comune fra i soci gestori del servizio idrico integrato come definito dal D.Lgs. N. 152/2006, per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d’impresa dei soci stessi, con le principali finalità di creare sinergie tra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

La società, quindi, non ha scopo di lucro ... omissis...” e, nell’ambito di quanto stabilito dall’art. 2602 del codice civile, ha per oggetto la prestazione e l’erogazione ai soci consorziati, attraverso un’organizzazione comune e con i criteri mutualistici, di servizi funzionali all’attività da essi esercitata il tutto nell’interesse e in relazione alle necessità dei soci e con l’obiettivo, di conseguire la gestione ottimale di tali servizi attraverso una struttura unitaria.

Le funzioni principali della società sono le seguenti:

- Centrale di committenza per le società aderenti
- Referente unico per le società aderenti a Viveracqua, per i rapporti con AEEGSI attribuiti in competenza a Viveracqua;
- Referente unico con i finanziatori per favorire condizioni più favorevoli sui piani di sviluppo, per i rapporti attribuiti dai soci di Viveracqua alla stessa Viveracqua.

NUMERO DIPENDENTI


alla data del 31.12.2014: - n. 1 dipendente più n. 2 dipendenti in distacco (iscritti nel libro unico del lavoro di Viveracqua) per un totale di 3 dipendenti

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.

31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929

info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089

Capitale Sociale Euro 2.500.000,00



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

NOTE

Ai fini della lettera c del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190 si evidenzia che:- Viveracqua s.c.a r.l. non svolge funzioni duplicative rispetto alle funzioni di altre società partecipate dai comuni e in particolare rispetto alla società idrica Alto Trevigiano Servizi Srl, svolgendo in particolare la funzione di centrale di committenza, considerata come funzione legittima e dotata di propria specificità ed autonomia dallo stesso legislatore. E' lo stesso legislatore che prevede la legittima costituzione di centrali di committenza e la possibilità di delegare alle stesse compiti di acquisto aggregato, escludendo per questo verso possibili illegittimità di tale opzione. Con riferimento alle altre attività di Viveracqua (referente unico per le attività con AEEGSI e finanziatori) si rileva che Viveracqua svolge tali attività in modo esclusivo e sostitutivo rispetto ai soci del servizio idrico, limitatamente alle attività affidate caso per caso, e dunque anche per questo verso non emergono duplicazioni.

RISPARMI DA CONSEGUIRE:

ai fini della lettera e) del comma 611 art. 1 della Legge 23/12/2014 n. 190

Si evidenzia che i componenti del Consiglio di Amministrazione di Viveracqua S.c.a r.l. non percepiscono alcun compenso, salvo il rimborso delle spese sostenute per il loro ufficio.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.
IL DIRETTORE
Ing. Roberto Durigon


Codice documento:	Redatto da: Ornella Zanetti	Verificato da: Avv. Perazza I.A. e dott. Agnoletto M.	
-------------------	-----------------------------	--	--

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.


31044 Montebelluna (Tv) - Via Schiavonesca Priula, 86 - Casella Postale n. 75 - Telefono 0423 2928 - Fax 0423 292929
info@altotrevigianoservizi.it - Codice Fiscale e Partita IVA 04163490263 - REA n. 328089
Capitale Sociale Euro 2.500.000,00

ALLEGATO A)
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.
QUOTE PARTECIPAZIONE COMUNI SOCI

N°	COMUNI	QUOTA	QUOTA	valore della quota rapportata al patrimonio netto al 31/12/2013
		Percentuale	Nominale	
1	ALANO DI PIAVE	1,24%	31.000,00	42.848,94
2	ALTIVOLE	1,61%	40.250,00	55.634,52
3	ARCADE	1,31%	32.750,00	45.267,84
4	ASOLO	1,77%	44.250,00	61.163,41
5	BORSO DEL GRAPPA	1,48%	37.000,00	51.142,29
6	BREDA DI PIAVE	1,63%	40.750,00	56.325,63
7	CAERANO DI SAN MARCO	1,71%	42.750,00	59.090,08
8	CARBONERA	2,02%	50.500,00	69.802,31
9	CASTELCUCCO	1,14%	28.500,00	39.393,38
10	CASTELFRANCO VENETO	4,43%	110.750,00	153.081,31
11	CASTELLO DI GODEGO	1,63%	40.750,00	56.325,63
12	CAVASO DEL TOMBA	1,23%	30.750,00	42.503,39
13	CISON DI VALMARINO	1,21%	30.250,00	41.812,28
14	CORNUDA	1,57%	39.250,00	54.252,29
15	CRESPANO DEL GRAPPA	1,41%	35.250,00	48.723,40
16	CROCETTA DEL MONTELLO	1,56%	39.000,00	53.906,74
17	FARRA DI SOLIGO	1,81%	45.250,00	62.545,64
18	FOLLINA	1,33%	33.250,00	45.958,95
19	FORTE	1,54%	38.500,00	53.215,62
20	GIAVERA DEL MONTELLO	1,41%	35.250,00	48.723,40
21	ISTRANA	1,79%	44.750,00	61.854,52
22	LORIA	1,79%	44.750,00	61.854,52
23	MASER	1,47%	36.750,00	50.796,73
24	MASERADA SUL PIAVE	1,77%	44.250,00	61.163,41
25	MIANE	1,31%	32.750,00	45.267,84
26	MONFUMO	1,09%	27.250,00	37.665,60
27	MONTEBELLUNA	3,99%	99.750,00	137.876,84
28	MORIAGO DELLA BATTAGLIA	1,22%	30.500,00	42.157,83
29	MUSSOLENTE	1,67%	41.750,00	57.707,85
30	NERVESA DELLA BATTAGLIA	1,67%	41.750,00	57.707,85
31	PADERNO DEL GRAPPA	1,15%	28.750,00	39.738,94
32	PAESE	2,98%	74.500,00	102.975,69
33	PEDEROBBA	1,71%	42.750,00	59.090,08
34	PIEVE DI SOLIGO	2,12%	53.000,00	73.257,87
35	PONZANO VENETO	2,02%	50.500,00	69.802,31
36	POSSAGNO	1,15%	28.750,00	39.738,94
37	POVEGLIANO	1,38%	34.500,00	47.686,73
38	QUERO	1,18%	29.500,00	40.775,61
39	REFRONTOLO	1,13%	28.250,00	39.047,83
40	REVINE LAGO	1,16%	29.000,00	40.084,50
41	RIESE PIO X	2,00%	50.000,00	69.111,20
42	SAN ZENONE DEGLI EZZELINI	1,65%	41.250,00	57.016,74
43	SEGUSINO	1,15%	28.750,00	39.738,94
44	SERNAGLIA DELLA BATT.	1,57%	39.250,00	54.252,29
45	SPRESIANO	1,96%	49.000,00	67.728,98
46	TARZO	1,43%	35.750,00	49.414,51
47	TREVIGNANO	1,94%	48.500,00	67.037,86
48	TREVISO	9,85%	246.250,00	340.372,66
49	VALDOBBIADENE	2,11%	52.750,00	72.912,32
50	VAS	1,02%	25.500,00	35.246,71
51	VEDELAGO	2,47%	61.750,00	85.352,33
52	VIDOR	1,31%	32.750,00	45.267,84
53	VILLORBA	2,81%	70.250,00	97.101,24
54	VOLPAGO DEL MONTELLO	1,94%	48.500,00	67.037,86
	TOTALE QUOTE	100,00%	2.500.000,00	3.455.560,00



**CONSORZIO
PRIULA**



**CONSORZIO
TV TRE**

allegato C)

PARTNER:



**CONTARINA
SPA**

Fontane di Villorba, 30 marzo 2015

PROTOCOLLO 706 PR – 385 T3

REFERENTE avv. Monica Bettiol

RESP. PROCEDIMENTO dott. Paolo Contò

**SPETT.LI
COMUNI CONSORZIATI
LORO SEDI**

SPED. PEC

**E p.c. SPETT.LE
CONTARINA SPA
SEDE**

SPED. PEC

OGGETTO: Piano di razionalizzazione delle società partecipate dagli enti locali (art. 1, comma 611, della Legge n. 190/2014) con specifico riferimento alla partecipazione in Contarina SpA.

Come noto, l'art. 1, comma 611, della legge n. 190/2014 (cd. Legge di Stabilità 2015) ha richiesto agli enti locali di avviare un piano di razionalizzazione delle società direttamente o indirettamente partecipate al fine di "assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato". Tale piano, dunque, interessa anche la partecipazione in Contarina SpA, società principalmente preposta all'erogazione del servizio pubblico (essenziale) di gestione dei rifiuti urbani.

Trattandosi di una società pluripartecipata e dovendosi obbligatoriamente deliberare in forma congiunta le decisioni in merito all'affidamento del servizio rifiuti, così come degli altri servizi e delle attività di controllo sui servizi affidati, riteniamo che tale incombenza non possa che essere adempiuto dai Consorzi soci. Pertanto, nell'inviare la presente relazione, si anticipa che gli uffici consortili stanno predisponendo l'aggiornamento della stessa con i dati del bilancio di esercizio societario 2014 che, in conformità alle regole sull'esercizio congiunto del controllo analogo, verrà portato in approvazione delle assemblee consortili nel prossimo mese di aprile.

Ciò premesso riteniamo doveroso evidenziare sin d'ora che:

**CONSORZIO
INTERCOMUNALE
PRIULA**


Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 911829
E-mail consorzio@priula.it
protocollo@cert.priula.it
www.consorziopriula.it

C.F. 94009290266
P.IVA 02044990261
Registro delle imprese
di Treviso n. 94009290266
Numero REA TV 219458


**CONSORZIO AZIENDA
INTERCOMUNALE
DI BACINO TREVISO 3**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 916312
E-mail segreteria@tvtre.it
protocollo@cert.tvtre.it
www.tvtre.it

C.F. 92007080267
P.IVA 03019650260
Registro delle imprese
di Treviso n. 92007080267
Numero REA TV 212782



**CONSORZIO
PRIULA**



**CONSORZIO
TV TRE**

PARTNER:



**CONTARINA
SPA**

- Contarina è una società *in house providing* indirettamente partecipata dai 50 comuni ricadenti nell'ambito ottimale denominato «Destra Piave» (D.G.R.V. n. 13 del 21.01.2014, pubblicata sul B.U.R. n. 14 del 04.02.2014) ed aderenti ai Consorzi intercomunali Priula e Treviso Tre, già titolari del governo e della gestione associata di servizi pubblici locali –tra i quali la gestione integrata del servizio rifiuti- e servizi per i comuni consorziati, nonché delle funzioni di «Enti responsabili di bacino» (P.C.R. 28.10.1988, n. 785): trattasi, dunque, di una società preposta principalmente all'erogazione di fondamentali servizi pubblici locali di competenza comunale, nonché di altri servizi (informativi, verde pubblico, piani antenne ecc.) di carattere ambientale e comunque necessari per l'esercizio delle normali competenze comunali;

- la scelta di una gestione unica ed unitaria, oltre che integrata, del servizio rifiuti a livello sovracomunale, oggi resa obbligatoria da specifiche norme di legge (prima art. 201 D.lgs. 152/2006, oggi art. 3-bis, comma 1-bis, decreto legge 138/2011), sul nostro territorio è stata volontariamente anticipata proprio in virtù della costituzione e/o adesione agli scriventi consorzi e dell'affidamento del servizio a Contarina: Contarina invero è il gestore pubblico del servizio rifiuti per tutti i comuni aderenti al Consorzio Priula fin dal giugno 2006 e per i comuni aderenti al Consorzio Treviso Tre dal 1° gennaio 2008;

- nell'ultima assemblea societaria si è provveduto alla riduzione dei compensi degli amministratori, ai sensi del nuovo art. 4 del D.L. 95/2012 come modificato dal D.L. 90/2014 convertito in Legge 114/2014;

- nella prossima assemblea i Consorzi provvederanno a formalizzare gli indirizzi in merito al contenimento delle spese su personale e incarichi, ai sensi dell'art. 18 co. 2-bis del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008, precisando che comunque Contarina già adotta politiche sul personale e sugli incarichi improntate a sobrietà e contenimento costi.

Non solo.

Come si ricorderà, i Consorzi Priula e Treviso Tre hanno ceduto i rispettivi rami aziendali a Contarina SpA (atto a firma del Notaio dott. Paolo Talice di Treviso del 10.12.2010 rep. 75196) con effetto dal 1° gennaio 2011: tale operazione ha consentito la concentrazione in capo ad un unico soggetto pubblico delle strutture aziendali operative precedentemente preposte, con competenze diversificate, all'erogazione dei servizi consorziati.

Più recentemente, poi, l'adesione al Consorzio Priula anche del comune capoluogo di Provincia ha consentito l'ulteriore razionalizzazione delle aziende pubbliche storicamente presenti sul territorio di tale Consorzio: Trevisoservizi Srl, infatti, è stata incorporata in Contarina SpA (atto a firma del Notaio dott. Paolo Talice di Treviso del 21.10.2013 rep. 80869) con decorrenza 01.11.2013.

Pertanto la razionalizzazione delle gestioni negli ultimi 10 anni ha integrato la gestione dei rifiuti ed altri servizi pubblici per 50 comuni e complessivi 560.000 abitanti serviti in capo ad un unico soggetto, Contarina spa.

La qualità e la convenienza economica dell'attuale gestione a mezzo di Contarina SpA è stata da

**CONSORZIO
INTERCOMUNALE
PRIULA**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 911829
E-mail consorzio@priula.it
protocollo@cert.priula.it
www.consorziopriula.it

C.F. 94009290266
P.IVA 02044990261
Registro delle imprese
di Treviso n. 94009290266
Numero REA TV 219458


**CONSORZIO AZIENDA
INTERCOMUNALE
DI BACINO TREVISO 3**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 916312
E-mail segreteria@tvtre.it
protocollo@cert.tvtre.it
www.tvtre.it

C.F. 92007080267
P.IVA 03019650260
Registro delle imprese
di Treviso n. 92007080267
Numero REA TV 212782



**CONSORZIO
PRIULA**



**CONSORZIO
TV TRE**

PARTNER:



**CONTARINA
SPA**

ultimo verificata dalle assemblee consortili nel dicembre 2013 con l'approvazione della relazione prescritta dall'art. 34, comma 21, decreto legge n. 179/2012 (allegato "A" delle deliberazioni assembleari n. 25 del Consorzio Priula e n. 23 del Consorzio TV3 del 18.12.2013), corredata da specifica perizia asseverata sui costi di mercato del servizio rifiuti.

Infine merita ricordare che Contarina ha costantemente chiuso in positivo i propri bilanci di esercizio, con un positivo rapporto fra patrimonio e redditività come evidenziato dai documenti pubblicati nel c.d. "Piano Cottarelli", una solida patrimonializzazione e indicatori economico-finanziari di solidità.

Si richiama infine, a margine, la recente scelta dei Comuni associati di unificare gli stessi Consorzi nell'unico Consiglio di Bacino "Priula" con i compiti di regolazione prima spettanti ai singoli enti duplicati, compreso il controllo di una nuova e unitaria partecipazione in Contarina.

Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti e/o approfondimenti.

Distinti saluti.

Il Presidente del
Consorzio Priula
Geom. Giuliano Pavanetto

Il Presidente del
Consorzio Tv Tre
Ing. Franco Bonesso

**CONSORZIO
INTERCOMUNALE
PRIULA**


Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 911829
E-mail consorzio@priula.it
protocollo@cert.priula.it
www.consorzioipriula.it

C.F. 94009290266
P.IVA 02044990261
Registro delle imprese
di Treviso n. 94009290266
Numero REA TV 219458

**CONSORZIO AZIENDA
INTERCOMUNALE
DI BACINO TREVISO 3**

Via Donatori del Sangue, 1
31020 Fontane di Villorba
Treviso Italy
Tel. 0422 916311
Fax 0422 916312
E-mail segreteria@tvtre.it
protocollo@cert.tvtre.it
www.tvtre.it

C.F. 92007080267
P.IVA 03019650260
Registro delle imprese
di Treviso n. 92007080267
Numero REA TV 212782



Treviso, 19 marzo 2015
Prot. 432

Spett. Comuni
Soci MOM spa


Loro sedi

Oggetto: legge 190/2014 c. 611 e 612

Relativamente a quanto contenuto nelle disposizioni di legge di cui all'oggetto, riteniamo utile allegare alla presente una sintetica relazione per illustrare quali sono state le azioni poste in essere dalla nostra società.

Quanto espresso, a parere della scrivente, soddisfa i requisiti richiesti dalla norma.
Disponibili ad ulteriori chiarimenti, porgiamo distinti saluti.

Il Direttore
Giacomo Colladon



* * *

**RELAZIONE TECNICA DI CUI AL COMMA 612 DELLA
LEGGE
23 DICEMBRE 2014, N. 190**

PREMESSA

La legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche conosciuta come legge di stabilità 2015, ai commi 611 e 612 prevede quanto segue:

comma 611 – Terzo restando quanto previsto dall'articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni e dall'articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell'azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, ... gli enti locali..., a decorrere dal 1 gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) Eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione;*
- b) Soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) Eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni;*
- d) Aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica;*

- e) *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

comma 612 – “I presidenti....., i sindaci e gli altri organi di vertice delle amministrazioni di cui al comma 611, in relazione ai rispettivi ambiti di competenza, definiscono e approvano, entro il 31 marzo 2015, un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, le modalità e i tempi attuazione, nonché l'esposizione in dettaglio dei risparmi da conseguire. Tale piano, corredato da un relazione tecnica, è trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della corte dei Conti e pubblicato sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata. Entro il 31 marzo 2016, gli organi di cui al primo periodo predispongono una relazione sui risultati conseguiti che è trasmessa alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti e pubblicata sul sito internet istituzionale dell'amministrazione interessata...”

Il nuovo programma di razionalizzazione ne fa salve le disposizioni in materia di alienazione di partecipazioni delle p.a. previste dall'art. 3, commi da 27 a 29, della legge n. 244 del 2007, che dispone il divieto di costituzione di nuove società e la cessione delle partecipazioni vietate (ossia di quelle società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il proseguimento delle proprie finalità istituzionali) entro il 31/12/2014 (termine da ultimo prorogato dall'art. 1, comma 569, della legge 147/2013). Quest'ultima disposizione prevede inoltre che, decorso il termine, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto.

Si ricorda infine che sulla materia, l'art. 23 del DL 66/2014 (legge n. 89/2014) aveva conferito al Commissario per la realizzazione della spesa la predisposizione entro il 31 luglio 2014 di un programma di razionalizzazione delle partecipazioni locali. Il Commissario ha presentato il programma nei primi giorni di agosto.

SITUAZIONE INERENTE LA PARTECIPAZIONE IN MOM SPA

In data 22/11/2013, con atto del notaio Viani di Treviso, si è perfezionata la fusione per incorporazione in MOM delle quattro società esercenti il trasporto pubblico locale della provincia di Treviso:

Autoservizi La Marca Spa

Il capitale sociale della società incorporata alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 2.600.035,00 suddiviso in 520.007 azioni ordinarie del valore nominale di euro 5,00.

ACTT Spa

Il capitale sociale della società incorporata alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 2.856.245,00 suddiviso in 55.300 azioni ordinarie del valore nominale di euro 51,65.

CTM Spa

Il capitale sociale della società incorporata alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 342.209,00 suddiviso in 342.209 azioni ordinarie del valore nominale di euro 1,00.

ATM Spa

Il capitale sociale della società incorporata alla data di approvazione del Progetto di Fusione, interamente sottoscritto e versato, è pari ad euro 1.268.598,90 suddiviso in 491.705 azioni ordinarie del valore nominale di euro 2,58.

Tale unificazione, attualmente a tutti gli effetti operante, ha permesso in primo luogo la risoluzione di alcune criticità per il raggiungimento di un buon risultato economico finanziario ed organizzativo del nuovo soggetto, e nello specifico:

- riorganizzare le linee di trasporto,
- armonizzazione dei contratti di secondo livello del personale dipendente,

- determinazione di un unico sistema tariffario provinciale,
- interoperabilità dei sistemi di bigliettazione automatica,
- riorganizzazione delle infrastrutture,

Si è creato un unico centro per la gestione degli appalti / forniture e si provveduto alla unificazione delle officine e delle aree movimento ed amministrazione al fine ridurre i costi con le relative economie di scala.

OBIETTIVI OPERATIVI

A dimostrazione del disposto punto f, del comma 611 della legge di stabilità 2015:

- f) *Contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni.*

si è proceduto alla riorganizzazione delle strutture aziendali attraverso:

1. Modifiche programma esercizio

Modifiche percorsi e orari al fine di recuperare percorrenze da riallocare per altri nuovi servizi.

2. Contratto 2° livello

Nuovo accordo di 2° livello con il personale dipendente quale condizione necessaria per consentire l'ottimizzazione degli orari e dei percorsi a costi sostenibili per l'azienda (già condivisa con OO.SS.).

3. Modifiche sistema tariffario

Modifiche tariffarie quale condizione necessaria al mantenimento degli introiti da traffico a seguito di adeguamento di sistemi differenti.

4. Interoperabilità delle tecnologie

Già col mese di maggio 2012 si era provato ad inserire come esperimento un nuovo sistema tariffario provinciale. In quel contesto si erano fatte alcune valutazioni necessarie per trovare un equilibrio tecnico sul nuovo sistema.

Col 20 agosto 2013 è stato introdotto il Nuovo sistema tariffario con l'emissione di un unico titolo di viaggio di Mobilità di Marca.

Si è operato poi con un nuovo centro unico di gestione dei sistemi di bigliettazione che ha comportato:

- unico sistema tariffario
- unica rete di esercizio
- unico sistema di bigliettazione automatica (SBA)
- integrazione con i sistemi di AVM (localizzazione e monitoraggio dei mezzi)
- integrazione con i sistemi di infomobilità

5. Ridefinizione delle sedi e dei depositi

Ridefinire le nuove sedi operative ed unificare le infrastrutture amministrative/manutentive


In data 19 dicembre 2014 l'assemblea della società ha approvato il piano industriale 2015/2017 dove sono stati evidenziati gli impatti delle sinergie sul piano relativamente a recuperi che di seguito si evidenziano:

	<i>Sinergie previste</i>	<i>Situazione a regime (2014)</i>
Manutenzioni	• Internalizzazione delle riparazioni assegnate a officine esterne con risparmio delle spese relative alla manodopera.	0,17
Affitti	• Riduzione dei costi di affitto dovuta alla razionalizzazione del numero di sedi amministrative, depositi e officine.	0,23
Costi societari	• Riduzione dei costi relativi ai consigli di amministrazione e ai collegi sindacali.	0,10
Costi fissi di chiusura uffici	• La razionalizzazione delle sedi amministrative e delle officine comporta una riduzione delle spese fisse relative (costi di servizio ed operativi).	0,32
Personale	• Reimpiego di personale liberato dall'integrazione per coprire posizioni aperte in seguito a pensionamenti naturali	0,10
Acquisti	• Rinegoziazione degli accordi di acquisto con i fornitori di carburanti, oli e ricambi.	0,10
		1,02

CONCLUSIONE

Pertanto a fronte delle disposizioni contenute nella legge n. 190 del 23 dicembre 2014, commi 611 e 612, si ritiene che, relativamente alla partecipazione in MOM SPA dell'Amministrazione in indirizzo, siano stati adempiuti i dettati della legge di stabilità 2015.

MOM S.p.A
Il Direttore Generale
Giandomenico Colladon



l

100
100
100